ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXIX**
n. **1**

RELAZIONE

SULLO STATO DELLE LIQUIDAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404 DEL 1956

(Al 31 dicembre 2005)

(Articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e dalla Società Fintecna

Trasmessa alla Presidenza il 19 aprile 2006

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Considerazioni preliminari *Pag.* 5

1. Informazioni d'indole generale » 9

2. Attuazione delle Leggi nn. 112/2002 e 311/2004 » 10

3. Gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato » 11

4. Andamento delle gestioni liquidatorie c.d. « domestiche »[1] . » 14

5. Vigilanza sulle gestioni liquidatorie c.d. « distinte »[2] » 21

6. Definizione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale degli Enti disciolti » 36

7. Gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare » 42

8. Andamento del contenzioso » 44

9. I servizi di tesoreria » 50

10. Gli interventi di FINTECNA » 51

Considerazioni conclusive » 52

[1] Sono quelle condotte direttamente dagli Uffici dell'IGED.

[2] Riguardano enti e società liquidati da Commissari esterni, la cui vigilanza è affidata all'IGED.

PAGINA BIANCA

Considerazioni preliminari

- l'art. 1, comma 229 della L.F. 2005 dispone che:

"229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005".

- la società direttamente controllata dallo Stato è stata individuata con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 17 dicembre 2002 nella FINTECNA "Finanziaria per i Settori industriali e dei Servizi S.p.A. "(d'ora in poi, FINTECNA o la "Società"), che la liquidazione degli enti pubblici di cui alla legge 1404/1956 (v. all. 3), è stata affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (d'ora in poi, IGED o "l'Ispettorato"), che gli enti per i quali la liquidazione, condotta direttamente dall'IGED (liquidazioni c.d. "domestiche") alla data del 31 dicembre 2005 erano 135 (v. allegato 1), che gli enti e/o società per i quali la liquidazione affidata a singoli Commissari esterni e vigilata dall'IGED (liquidazioni c.d. "distinte") alla medesima data erano 13 (v. allegato 2), tutto ciò premesso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi: MEF o "il Ministero") e la FINTECNA producono il seguente referto alle Camere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 229.

- la recente legge finanziaria 2006, all'art. 1, commi 89, 90 e 91 (v. allegato 6) ha profondamente modificato il precedente assetto ordinamentale recato dalle leggi 1404/1956, 112/2002 (v. allegato 4) e 311/2004 (v. allegato 5); infatti FINTECNA, da *mandataria* di attività già in capo all'IGED, diverrà *acquirente "ex lege"* di un coacervo di rapporti giuridici attivi e passivi,

in cambio di un corrispettivo in futuro determinato da parte di primaria società specializzata; il costo della stima, sempre "*ex lege*", è posto a carico di FINTECNA (*cfr.* comma 89 in all. 6).

- il passaggio, della citata Società dal ruolo attuale di *mandataria* a quello futuro di *acquirente "ex lege"* avverrà, senza soluzione di continuità, alla data che verrà stabilita con decreto del MEF per la cui adozione, peraltro, non sono posti limiti temporali (*cfr.* comma 91 in all. 6).

Tutto ciò premesso, di seguito viene illustrato brevemente il quadro ordinamentale sul quale ha effetto la parte citata della L.F. 2006.

In buona sostanza la Legge n° 112/2002, integrata dalla Legge n° 311/2004 (L.F. 2005), il Decreto del RGS 10 giugno 2003 sulla cartolarizzazione di 268 unità immobiliari dell'IGED (che dovrebbero confluire nella c.d. "SCIP 3"), i Decreti del RGS 27 settembre 2004 e 8 novembre 2005, di approvazione, rispettivamente, della Convenzione con FINTECNA e del successivo atto aggiuntivo, con il quale sono state recepite sia le indicazioni di completamento recate dalla Legge n° 311/2004 che i necessari approfondimenti che tengono conto delle specificità e peculiarità del "pacchetto IGED", formano un completo e razionale "telaio ordinamentale" per attuare la volontà espressa dal Legislatore nel 2002, già perfettamente operante a fine 2005, come verrà meglio illustrato in prosieguo di rapporto.

A fine 2005, la struttura dell'IGED registra una significativa riduzione degli uffici (ben 4 su 14), preposti alle gestioni liquidatorie c.d. "domestiche" in atto (pari a 135 gestioni rispetto alle 154 in corso a fine 2004), come meglio specificato nella tabella che segue.

DATI GENERALI		**31.12.2002**	**31.12.2003**	**31.12.2004**	**31.12.2005**
Liquidazioni domestiche	N.	196	184	154	135
Liquidazioni distinte	N.	16	16	14	13
Autovetture	N.	3	3	1	=
Uffici	N.	14	14	14	10
Pagamenti a FINTECNA	Costo	=	=	=	=[3]
COSTI DEL PERSONALE [4]		**31.12.2002**	**31.12.2003**	**31.12.2004**	**31.12.2005**
Direttore Generale	N.	*1*	*1*	*1* [5]	reggente
	Costo	235.095	211.222	115.902	=
Dirigenti 2^ fascia titolari	N.	*9*	*9*	*7*	*5*
	Costo	1.049.461	818.272	826.141	655.492[6]
Dirigenti 2^ fascia reggenti	N.	0	0	*2*	*2*
	Costo [7]	=	=	=	=

[3] A FINTECNA, nulla è stato riconosciuto a tutto il 31 dicembre 2005.
[4] Fonte:contabilità economica per centri di costo della RGS riferita all'IGED espressa i Euro interi.
[5] Dal 10 giugno 2004 l'Ispettorato è stato affidato ad un dirigente generale reggente.
[6] Dato di preconsuntivo.
[7] Il costo relativo alle reggenze (maggiorazione della retribuzione di risultato) è direttamente imputato al centro di costo di provenienza dei dirigenti reggenti.

	N.	*187*	*90*	*86*	*84*
Personale impiegatizio	Costo	6.532.850	4.784.230	3.215.085	3.139.493[8]
TOTALE COSTI		7.817.406	5.813.724	4.157.128	3.794.985

Si evidenzia, altresì, che la politica della riduzione del personale e dell'uso, consigliato dalle circostanze, dell'istituto giuridico della reggenza temporanea per i dirigenti, ad iniziare dall'Ispettore generale capo dell'IGED, nel triennio 2003/2004/2005, ha consentito di più che dimezzare i costi delle risorse *de quo*.

Va segnalata, peraltro, la circostanza che il citato ricorso alle reggenze temporanee *("interim")* di uffici dirigenziali – motivato esclusivamente dalla necessità di ridurre i costi del personale dell'Ispettorato – è stato posto in essere ai fini della cura delle fasi delle transizioni volute dalle varie leggi nei confronti di FINTECNA, quindi in un'ottica di transitorietà di funzioni ministeriali.

Riflessioni a parte meritano gli aspetti qualitativi e quantitativi del "pacchetto IGED", cioè del "complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla Legge n° 4 dicembre 1956, n. 1404", da trasferire "*ex lege*" a FINTECNA ai sensi della L.F. 2006.

Per quanto attiene le considerazioni di carattere qualitativo, accanto agli immobili già di proprietà degli enti in liquidazione (di cui 268, come già detto, possono essere destinati a cartolarizzazione ai sensi della Legge n° 112/2002 e del Decreto del RGS del 10 giugno 2003, nell'ambito della c.d. "SCIP 3" ovvero possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della FINTECNA ai sensi dell'art. 1 comma 224 l. 311/2004) vi sono oneri posti da leggi varie a carico dell'IGED e, in prospettiva, di FINTECNA. Si citano, tra le altre, la disposizione recata dalle Legge n° 171/1974, con riferimento, alla liquidazione dell'Orfanotrofio della Marina Militare di Napoli. In questo caso, mentre gli oneri della gestione gravano sull'IGED, il saldo di liquidazione deve essere devoluto all'Istituto "Andrea Doria" (*cfr.* art. 2, Legge n° 171/1974). [9] [10]

Per quanto attiene gli aspetti quantitativi, occorre preliminarmente avvertire che l'IGED è un' Amministrazione centrale dello Stato e che, pertanto, utilizza la sola contabilità finanziaria in concomitanza con i fatti di gestione che assumono la connotazione di entrate ed uscite a denaro; non vi è, poi, obbligo di consuntivazione annuale o periodica, salvo, ovviamente, il bilancio finale di

[8] Dato di preconsuntivo.

[9] "**Soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli**

1. L'orfanotrofio della Marina militare istituito a Napoli con decreto 16 settembre 1831, modificato con decreto prodittatoriale 8 ottobre 1860, per le orfane nubili del personale della Marina militare, è soppresso.

2. Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Il residuo della gestione di liquidazione è devoluto all'istituto "Andrea Doria" ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1948, n. 989".

[10] Analoghe criticità si rinvengono nelle gestioni liquidatorie c.d. "distinte", come nel caso dell'ENCC, illustrato nel cap. 5.6 che segue.

liquidazione che quantifica – ma sempre finanziariamente – il saldo che può avere segno positivo o negativo. Nel quadro sistematico definitivo della Legge n° 1404/1956, e con riferimento alle liquidazioni c.d. "domestiche", inoltre, è prevista la "solidarietà tra saldi finali di liquidazione", sicchè i creditori degli enti disciolti sono comunque tutelati nel recupero di quanto loro spettante.

Non esistono, pertanto, bilanci di tipo economico-patrimoniale, né per singola liquidazione e, neppure, ovviamente, di tipo consolidato, sicchè la primaria società specializzata che sarà incaricata di quantificare il corrispettivo del trasferimento del "pacchetto IGED" (*cfr.* comma 89 dell'art. 1 della L.F. 2006), dovrà affrontare un lavoro alquanto complesso, e articolato che presuppone specifiche professionalità, e tempi di lavoro adeguati.

Al fine di facilitare sin da subito il compito della società valutatrice, si è chiesto ad alcuni uffici dell'IGED di procedere a redigere, per la prima volta stime, sia pure approssimative, dei potenziali oneri scaturenti da talune peculiari gestioni e di cui si tratterà in prosieguo di referto: molto rilevanti appaiono quelli rivenienti dal completamento del trattamento pensionistico dell'ex personale degli enti disciolti (v. capitolo 6).

In questo contesto di rapporti giuridici passivi degli enti pubblici di cui alla Legge n° 1404/1956, meglio si comprendono le previsioni dei commi 89 e 90 dell'art. 1 della L.F. 2006 in rassegna. Secondo il primo di essi, a tutela della sostanza patrimoniale di FINTECNA S.p.A.: *"le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi..... trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società"*.

Con il comma 90, poi, *"in caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società (FINTECNA) continua ad applicarsi la garanzia dello Stato"*, disposizione posta anch'essa a tutela della sostanza patrimoniale del soggetto acquirente "*ex lege*" del c.d. "pacchetto IGED".

La Società, pertanto, nel caso in cui il complesso di rapporti attivi e passivi dovesse rivelarsi di segno negativo, appare tutelata dalla norma che le impone l'acquisto.

Meno complessa è la stima delle liquidazioni c.d. "distinte" e di quelle coatte amministrative che, a differenza di quelle c.d. "domestiche", redigono bilanci annuali con criteri codicistici o equiparabili: da essi si è tentato di trarre un primo approccio di "bilancio consolidato al 31 dicembre 2004" (v. capitolo 5), sempre al fine di facilitare sin da subito il lavoro della primaria società valutatrice. E' stato richiesto, ed il lavoro è in corso, di aggiornare la quantificazione dei costi *"a finire"* per disporre di una valutazione dell'attivo risultante da un piano di riparto formato in esito di eventuali contestazioni e/o osservazioni dei creditori.

- Così delineato l'evento più importante della fine del 2005 – la novella recata dalla L.F. 2006, cioè – si passa alla relazione sullo stato delle liquidazioni (referto).

1. Informazioni d'indole generale

Ora si riferisce sulle residue attività svolte dall'IGED, nelle more della completa attuazione della L. n. 112/2002, che ha disposto l'esternalizzazione (a FINTECNA) delle attività liquidatorie finora espletate dal predetto Ispettorato.

Alla data del 31 dicembre 2005, l'articolazione operativa degli Uffici era la seguente:

Ufficio 1° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 2° - **SOPPRESSO**
Ufficio 3° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 4° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 5° - un Dirigente **reggente** (per questo ufficio è in corso il DMEF di soppressione)
Ufficio 6° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 7° - **SOPPRESSO**
Ufficio 8° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 9° - un Dirigente **reggente**
Ufficio 10° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 11° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 12° - un Dirigente **effettivo**
Ufficio 13° - un Dirigente **reggente** (per questo ufficio è in corso il DMEF di soppressione)
Ufficio 14° - un Dirigente **reggente**

Alla predetta data, del 31 dicembre 2005, con la politica delle reggenze temporanee come già detto mirata al contenimento dei costi del *management* (sette su dodici Uffici dirigenziali non generali, oltre alla reggenza del medesimo IGED) e della soppressione di due Uffici su quattordici (il 2° ed il 7°), la RGS aveva ottenuto incisive riduzioni di costi generali; ulteriori riduzioni stanno poi per derivare dalla conclusione dell'*iter*[11] per la soppressione di altri due uffici (il 5° ed il 13°), pressochè intervenuta sotto quella medesima data.

Infine, sempre in via preliminare, va posta in evidenza la peculiarità della struttura organizzativa dell'IGED, da ultimo definita con D.M. 8 giugno 1999. L'organizzazione dell'Ispettorato prevede le seguenti tre tipologie di uffici: a) quelli che curano le liquidazioni c.d. "domestiche" degli enti disciolti (parte del 6°, il 10°, l'11°, il 12°, il 13° ed il 14°); b) quelli che svolgono funzioni di supporto all'attività di liquidazione per singole materie (contenzioso, personale

[11] L'iter prevede, tra l'altro , il coinvolgimento delle OO.SS. e termina con il controllo di legittimità dell'atto da parte della Corte dei conti.

enti disciolti, immobili, presa in carico e chiusura liquidazioni, tesoreria); c) quelli che espletano funzioni organizzative e logistiche interne (coordinamento, controllo di gestione, personale).

A quanto precede vanno aggiunti i compiti di vigilanza sulle liquidazioni di enti e società, c.d. "distinte", affidate a Commissari liquidatori esterni (v. allegato 2). [12]

Con D.M. 20 settembre 2005 n. 0115221 registrato dalla Corte dei conti, si è proceduto ad un primo, consistente, ridimensionamento della descritta struttura, con la citata soppressione degli uffici 2° e 7°, i cui compiti sono stati in parte soppressi ed in parte riattribuiti ad altri Uffici del medesimo IGED.

Con successivo schema di DMEF prodotto dalla RGS nel mese di dicembre 2005, inoltre, sono stati avviati alla soppressione gli Uffici 5° e 13°, i cui compiti sono stati razionalizzati e riattribuiti ad altre strutture dell'IGED.

Con il suddetto schema di DMEF – a fine anno 2005 all'esame delle Organizzazioni Sindacali del Ministero – gli Uffici dell'Ispettorato, come già esposto, risultano ridotti significativamente da 14 a 10.

La vigilanza di vertice sull'esecuzione della Legge n° 112/2002 è stata affidata a Sottosegretari del MEF sotto indicati:

SOTTOSEGRETARI DI STATO	Data incarico	Decreto
On.le Gianluigi MAGRI	28 marzo 2003	Registrato alla Corte dei Conti il 17/04/2003
On.le Michele Giuseppe VIETTI	12 luglio 2005[13]	Registrato alla Corte dei Conti il 22/07/2005

2. Attuazione delle Leggi nn. 112/2002 e 311/2004

2.1. Successivamente alla registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di approvazione della convenzione del 27 settembre 2004, per l'affidamento ai sensi dell'art. 9 - comma 1 *bis*, lett. *c)* della Legge n° 112/2002, della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti di cui alla Legge n° 1404/1956 a FINTECNA, avvenuta in data 7 dicembre 2004, è intervenuta la Legge n° 30 dicembre 2004, n° 311 (L. F. 2005) con la quale sono state apportate

[12] In quasi tutte le gestioni liquidatorie c.d. "distinte" sono previste le tre tipiche figure dell'Autorità di vigilanza (l'IGED) di quella liquidatoria (il Commissario esterno) e del controllo interno (Comitato di sorveglianza o simile).

[13] Delega confermata con decreto del 16 novembre 2005.

modifiche e significativi completamenti alla predetta normativa ed attribuiti a FINTECNA stessa ulteriori compiti e poteri.[14]

In particolare i commi 224, 225 e 226 dell'art. 1 della predetta Legge n° 311/2004 prevedono:

- la possibilità per la Società di procedere, nell'ambito dell'attività di gestione delle liquidazioni degli enti disciolti ad essa affidata, alla vendita degli immobili degli enti stessi, compresi quelli individuati dal citato decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato in G.U. n° 150 dell'1 luglio 2003 ai fini della cartolarizzazione;

- la facoltà conferita a FINTECNA di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività affidatale, dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio di avvocati del libero foro. L'obbligatorietà di far ricorso all'Avvocatura dello Stato prevista dalla L. n° 112/2002, pertanto, è stata modificata in facoltà, estesa anche alla revoca dei mandati già conferiti;

- l'esercizio da parte della Società di ogni potere finora attribuito all'IGED riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'art. 9 della Legge n° 112/2002, per le quali è stato ritenuto che la gestione resti distinta o sia realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa[15], individuate con il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003 (v. all. 2, gestioni 7 ed 8), con possibilità per la Società stessa di procedere aproposte di revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

In relazione agli ulteriori compiti e poteri di cui sopra è stato prima elaborato un complesso documento e poi stipulato un atto aggiuntivo in data 8 novembre 2005 registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005, col quale si è provveduto all'aggiornamento della Convenzione ai sensi della L.F. 2005 ed, altresì, ad una più dettagliata indicazione degli obblighi ed adempimenti della Società correlati alla rendicontazione delle spese rimborsabili ed ai controlli. L'efficacia delle convenzioni decorre dal 1° gennaio 2006 – le attività prodromiche all'attuazione delle previsioni contrattuali era in pieno svolgimento alla fine dell'anno 2005.

3. Gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato

[14] Le modifiche in rassegna hanno tenuto conto di suggerimenti forniti dalla Corte dei conti, da FINTECNA e da altri Ispettorati generali della RGS, tutti volti a razionalizzare ed accelerare le procedure di consegna delle gestioni liquidatorie alla Società *mandataria*, nella assoluta salvaguardia delle ragioni dei creditori degli enti disciolti, di quelle degli ex dipendenti degli enti medesimi, nonché dell'Erario, destinatario finale dei saldi di liquidazione (*cfr.* art. 14 della legge 1404 /1956 in all. 3).

[15] Modalità di recente modificate dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5 recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n° 80".

3.1. L'art. 9 comma 1-*ter* della L. n° 112/2002 dispone che, nelle more dell'individuazione della società incaricata della gestione delle liquidazioni, l'IGED prosegue nelle procedure di liquidazione.

Peraltro, nella previsione del definitivo, ancorché graduale, passaggio di consegne con la FINTECNA, allo stato in corso si è ritenuto di anticipare gli eventi con un rilevante trasferimento del personale in servizio all'IGED ad altri Ispettorati della RGS, anche al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 9 comma 1-*bis* lett. *b)* L. n° 112 del 2002, secondo il quale il personale finora adibito alle procedure di liquidazione è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del MEF. A questo riguardo va menzionata anche la Legge n° 17 agosto 2005 n° 166, il cui art. 1 comma 6, prevede la possibilità di assegnare personale dell'IGED all' istituendo Ufficio centrale per la prevenzione delle frodi in materia di carte di pagamento presso il Dipartimento del tesoro.[16]

3.2. In questa prospettiva nel corso del periodo transitorio, ed a tutt'oggi, la RGS ha proceduto al trasferimento effettivo di numerose unità di personale, più che dimezzando in tal modo, la consistenza dello stesso dalle 197 unità all'inizio del 2003 alle attuali 89 unità (esclusi i dirigenti reggenti).

Pertanto, al 31 dicembre 2005 la consistenza delle risorse personali dell'IGED era la seguente:

- n° 1 Ispettore generale capo reggente;
- n° 5 dirigenti di seconda fascia, più n° 2 dirigenti reggenti;
- n° 84 impiegati.

E' doveroso segnalare, a questo punto, che la drastica riduzione del personale, anche dirigenziale, in servizio all'IGED, rende antieconomico l'uso dei quanto mai ampi spazi della sede dell'Ispettorato in Via di Villa Ada, 55[17].

[16] **Legge 17 agosto 2005, n. 166 " Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento"**
Art. 1.(Sistema di prevenzione)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. **2.** Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. **3.** Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «società segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. **4.** Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. **5.** Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. **6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.** .7 Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. **8.** Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

[17] Trattasi di pregevole complesso immobiliare, di proprietà della gestione liquidatoria INCIS (v. all. 1, n° 128) affittato al MEF ed utilizzato dall'IGED.

Le numerose proposte di utilizzo dei predetti locali vacanti, formulate in varie sedi istituzionali, non sono finora approdate ad alcun risultato concreto. Pertanto d'intesa con la FINTECNA è stato programmato ed è in corso il trasferimento della sede legale di tutte le liquidazioni c.d. "distinte" nel suddetto edificio di Via di Villa Ada per conseguire il doppio beneficio del risparmio per le gestioni medesime e dell'ottimale utilizzo della sede dell'IGED. Il completamento dei trasferimenti avverrà nel mese di febbraio 2006.

3.3. In relazione alla gestione degli archivi dell'IGED, si rappresenta che è stata ricostituita, con decreto del Ragioniere generale dello Stato in data 16 febbraio 2005, la Commissione di sorveglianza sugli archivi per il triennio 2005 – 2007.

La nuova Commissione ha prontamente avviato i suoi lavori, volti prioritariamente alla realizzazione della rilevante attività di scarto della documentazione degli enti e società soppressi, non più necessaria per la gestione delle liquidazioni ancora aperte; detta documentazione è custodita nelle sedi romane di Via di Villa Ada 55 e di Via Salaria, n° 971. (Il competente Ufficio dell'Ispettorato stima che il 60% circa di tale documentazione è scartabile). Si sta inoltre definendo - d'intesa con la FINTECNA - un progetto di più razionale collocazione degli archivi ancora necessari in altra sede, specificamente deputata alla conservazione degli atti, consentendo così anche la cessione dell'attuale immobile per il quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha formato offerta d'acquisto.[18]

3.4. Le risorse finanziarie a disposizione dell'IGED per i propri adempimenti nei confronti della FINTECNA sono allocate in due capitoli dello stato di previsione della spesa 2006 del MEF e precisamente:

- Cap. 2833 (per memoria con prelevamento dal capitolo per le spese obbligatorie) in relazione ai rimborsi dovuti alla FINTECNA per le somme dalla stessa anticipate per le specifiche attività ad essa esternalizzate, oltre gli interessi al tasso legale sulle somme medesime.

- Cap. 2835, stanziamento di 1,5 milioni di euro, comprensivo dell'IVA, da corrispondere alla Società contraente a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle più volte citate attività.

A tutto il 31 dicembre 2005 nulla è stato corrisposto alla Società, la quale, peraltro, ha avviato nel corso del 2004 e 2005 le operazioni prodromiche necessarie (come il monitoraggio del

[18] L'attuale archivio "morto" dell'IGED sito in Roma, Via Salaria 971, occupa solo in parte un grande complesso ex industriale di proprietà della gestione liquidatoria "distinta" dell'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC); a questo grande complesso – libero – è interessato l'IPZS.

contenzioso, l'informatizzazione del patrimonio immobiliare, sopralluoghi ecc.) prima dell'entrata in vigore della convenzione con il Ministero.

La L.F. 2005 che ha conferito alla Società ulteriori compiti (*cfr.* commi 224, 225, 226 e 229) non ha previsto l'aumento del corrispettivo in rassegna che resta, così, immutato nella originaria misura di € 1.500.000, comprensivo di IVA, stabilita dalla Legge n° 112/2002.

Gli stanziamenti degli esercizi finanziari 2004 e 2005 dei capitoli 2833 e 2835 sono andati in economia.

Le ulteriori disponibilità finanziarie dell'IGED al 31 dicembre 2005 si trovano allocate presso alcuni conti correnti di tesoreria gestiti dalla Tesoreria centrale della Banca d'Italia, numerosissimi conti correnti presso la BNL ed ulteriori conti di Bancoposta (ved. paragrafo 9 "I servizi di tesoreria"): in questi conti sono depositate le disponibilità rivenienti dalle gestioni correnti degli immobili e di liquidazione.

Per tutto il resto i costi dell'IGED sono sostenuti con i fondi del bilancio dello Stato come qualsivoglia altra Direzione generale del MEF. Quelli per il personale, come detto in netto calo per la drastica riduzione degli addetti e per il massiccio ricorso al lavoro "*ad interim*" del personale dirigenziale, sono sempre a carico del bilancio dello Stato e sono liquidati con gli ordinari ruoli di spesa fissa.

4. Andamento delle gestioni liquidatorie c.d. "domestiche".

4.1. La finalità principale dell'IGED - come di tutte le attività liquidatorie ai sensi delle leggi di portata generale nonché di quelle speciali quali la Legge n° 1404/1956 che qui interessa - consiste nell'adozione di tutte le misure necessarie per la realizzazione delle attività, il pagamento delle passività degli enti pubblici precedentemente soppressi da leggi o da atti attuativi di queste, ed il versamento al bilancio dello Stato dei saldi netti di liquidazione; *medio tempore* le liquidazioni gestiscono "al meglio" le attività ed adottano ogni possibile iniziativa perché non aumentino le passività, sempre e comunque a tutela dei creditori,ivi inclusi gli ex dipendenti degli enti disciolti.

Alla data del 31 dicembre 2005 risultavano ancora in carico all'Ispettorato n° 135 gestioni liquidatorie c.d. "domestiche" relative prevalentemente ad enti disciolti in seguito alla Legge n° 70/1975 nonché all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n° 833/1978). (v. all. 1)

Sotto il profilo storico l'assunzione in carico di gestioni liquidatorie di enti ed organismi pubblici precedentemente soppressi, si concentra particolarmente nell'anno 1981 (480 enti

mutualistici soppressi) e nel periodo 1993-1997 (gestioni fuori bilancio e consorzi idraulici soppressi).

L'evoluzione numerica delle assunzioni e delle chiusure dall'istituzione dell'Ispettorato (già "Ufficio liquidazioni" fino al 1987) a tutto il 2005 è rappresentata nel seguente prospetto:

GESTIONI LIQUIDATORIE ASSUNTE E CHIUSE DAL 1957 AL 2005		
Anno	**gestioni assunte nell'anno**	**gestioni chiuse nell'anno**
1957	33	12
1958	4	0
1959	3	7
1960	0	7
1961	0	2
1962	0	3
1963	1	1
1964	0	1
1965	2	0
1966	3	1
1967	5	1
1968	2	1
1969	1	2
1970	1	1
1971	1	2
1972	0	1
1973	0	2
1974	6	1
1975	6	0
1976	2	0
1977	1	0
1978	21	1
1979	36	0
1980	2	1
1981	490	0
1982	5	0
1983	5	0
1984	4	2
1985	2	0
1986	1	5
1987	0	4
1988	1	12
1989	1	12
1990	4	12
1991	1	32
1992	2	20
1993	0	52
1994	49	54
1995	46	55
1996	40	51
1997	12	65
1998	1	35
1999	7	32
2000	10	41
2001	15	45
2002	1	57
2003	0	11
2004	0	29
2005	0	19
TOTALE	**827**	**692**

Dall'attività svolta nei sette anni si ottiene un saldo finale di 135 liquidazioni di cui si allega l'elenco sotto il n° 1.

Va, in particolare, rilevato che negli ultimi nove anni (periodo compreso tra l'1/1/1997 ed il 31/12/2005) le gestioni liquidatorie in carico all'Ispettorato sono passate da 426 a 135.

Nel corso del 2005, con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato sotto indicati sono stati approvati i bilanci finali di liquidazione e si è proceduto alla definitiva chiusura della gestione liquidatoria dei seguenti Enti:

LIQUIDAZIONI CHIUSE NEL 2005

1. **DECRETO R.G.S. 18/04/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova;
2. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Catania;
3. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Aosta;
4. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i commercianti di Treviso;
5. **DECRETO R.G.S. 13/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i commercianti di Vicenza.
6. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma;
7. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto;
8. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trapani;
9. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Belluno;
10. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Catania;
11. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Lucca;
12. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i commercianti di Messina;
13. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i commercianti di Modena;
14. **DECRETO R.G.S. 22/12/2005**:Cassa mutua di malattia per i commercianti di Salerno;
15. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Macerata;
16. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Vicenza;
17. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pordenone;
18. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Messina;
19. **DECRETO R.G.S. 30/12/2005:**Cassa mutua di malattia per i commercianti di Verona.

4.2. Per le restanti gestioni liquidatorie ancora in carico all'IGED si forniscono sintetiche informazioni sullo stato di avanzamento delle operazioni più significative, di competenza dei singoli uffici di liquidazione dell'Ispettorato.

UFFICIO 10°[19]

[19] Cura la liquidazione dei seguenti Enti: Casse mutue provinciali malattia per gli esercenti attività commerciali - Ente giuliano autonomo di Sardegna (EGAS) – Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (ENBPS) – Orfanotrofio militare di Napoli – Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) - Orfanotrofio marina militare (Napoli) - Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) - Ente patronato Regina Margherita pro ciechi istituto "Paolo Colosimo" di Napoli – [Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (ICPIA) – Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze] - Cura altresì la liquidazione degli altri Enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.

Nel periodo sopra indicato l'Ufficio ha provveduto all'esame ed alla sistemazione della documentazione inerente l'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna – E.G.A.S., con l'imputazione alle varie poste di bilancio delle somme introitate e dei pagamenti eseguiti. Esso è, pertanto, in grado di predisporre gli atti per la chiusura di tale gestione, che potrà aver luogo non appena verranno definite le procedure per la cessione degli immobili di proprietà dell'Ente

L'Ufficio ha, inoltre, provveduto all'aggiornamento della contabilità al 31 dicembre 2005 delle gestioni Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani ed Orfanotrofio Marina Militare di Napoli. Per quest'ultima è stata, inoltre, aggiornata la situazione relativa agli immobili venduti con trattativa privata.

Infine, è stata esaminata tutta la documentazione dell'Ente Patronato Regina Margherita pro-Ciechi Istituto Paolo Colosimo di Napoli e si è provveduto alla sistemazione dei relativi fascicoli. L'Ufficio ha analizzato la situazione contabile dell'ente ed ha avviato la procedura per il versamento della quota degli utili della società L'intrapresa s.r.l. di Napoli, già Intrapresa s.p.a. della quale l'Istituto era azionista. La società, ed il suo commercialista, hanno assicurato che entro il primo scorcio dell'anno 2006, si provvederà alla liquidazione della somma dovuta.

Le operazioni di chiusura dell'Istituto restano, comunque, sospese in attesa della definizione del contenzioso che vede contrapposto l'Ispettorato Generale alla Regione Campania per l'attribuzione della titolarità del patrimonio già appartenuto all'ente; per la causa, in grado di appello è prevista l'udienza di comparizione nel febbraio 2007.

UFFICIO 11°[20]

L'attività svolta nel 2005 ha riguardato gli adempimenti più urgenti, correlati alle 25 gestioni liquidatorie in carico all'inizio dell'anno, di cui due chiuse nell' esercizio in questione.

Nel predetto periodo annuale, l'Ufficio ha curato, la predisposizione degli atti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 112/2002, di conversione con modifiche del D.L.

[20] Cura la liquidazione dei seguenti Enti: Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) - Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) - Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) - Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) - Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) - Comitato di liquidazione dell'ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) – Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP) - Opera nazionale per i combattenti (ONC) – Utenti motori agricoli (UMA) - Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti - Cura altresì la liquidazione degli altri Enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.

63/2002, ed ha avuto al riguardo contatti con i referenti di FINTECNA rispettivamente il 14 GENNAIO ed il 7 febbraio. In quella sede sono state fornite, ai predetti, informazioni di carattere generale sullo stato delle liquidazioni di che trattasi.

E' stato approfondito l'esame di alcune partite creditorie, trasferite all'ENALC ai sensi dell'art. 13 bis della legge 1404/1956 e curate le relative procedure di recupero.

Sono state chiuse le gestioni liquidatorie delle Casse Mutue Coltivatori diretti di Aosta e di Belluno.

Per quanto riguarda lo stato delle altre liquidazioni, va tenuto presente che oltre alle difficoltà di aggiornamento delle relative contabilità, sussistono ostacoli alla conclusione delle varie gestioni, in ordine alle seguenti materie.

Le criticità relative al consistente contenzioso, ostano alla rapida chiusura delle generalità delle liquidazioni (ONC, ENPI, ANCC, ONMI, ENALC, EAGAT e CC.MM.CD).

Talune questioni relative agli immobili, rallentano la definizione delle liquidazioni di: ONC, ENPI, ANCC e ONMI.

Numerose questioni relative all'ex personale degli enti disciolti, ostano, in particolare, alla conclusione delle liquidazioni dell'ENPI e dell'ANCC.

Inoltre, occorre risolvere particolari problematiche riguardanti le seguenti gestioni.

ONC: Opera Nazionale Combattenti

Stante la complessità della situazione relativa ai terreni a suo tempo concessi dall'Ente in assegnazione, con promessa di futura vendita e per i quali, al momento del suo scioglimento, non era intervenuto l'atto definitivo di vendita, si è in attesa che vengano completati dal competente Ufficio tutti i necessari accertamenti.

Pertanto, ferme restando le problematiche, comuni ad altre gestioni liquidatorie, non risulta, altresì, possibile predisporre gli atti conclusivi della liquidazione nel breve/medio periodo.

Enti di addestramento professionale: ENALC, INAPLI e INIASA.

Permangono difficoltà per la definizione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di alcune questioni che ostacolano la conclusione delle rispettive gestioni.

Tra l'altro, la liquidazione dell'ENALC è gravata da numerose partite debitorie e creditorie in contestazione, ivi affluite, ai sensi dell'art. 13 bis della legge n. 1404/56, per consentire la chiusura di altre gestioni liquidatorie.

Le partite di cui sopra, ancora in essere, provengono da n. 30 diverse gestioni chiuse.

In conclusione, l'attività è stata concentrata sulle questioni di cui sopra, ferma restando la difficoltà per l'aggiornamento della generalità delle liquidazioni.

UFFICIO 12°[21]

Nel corso del periodo in questione sono riprese le operazioni finali di liquidazione della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani della Provincia di Catania; la relativa documentazione è stata trasmessa all'Ufficio di Contabilità (8°) che ha rilasciato il "nulla osta" alle successive operazioni contabili (azzeramento del c/c bancario e redazione del conto economico e della situazione patrimoniale.

UFFICIO 13°[22]

Nel periodo in esame (anno 2005) sono state rilevate le problematiche dei crediti ancora in essere vantati dalle Casse Mutue di pertinenza al fine di definire il livello di pretesa, sollecitandone il riconoscimento e la conseguente esazione. Si è provveduto altresì all'annullamento di quelli ritenuti di difficile esazione o prescritti.

[21] Cura la liquidazione dei seguenti Enti: Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP): gestione sanitaria - Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (ENPAO): gestione previdenza - Ente nazionale di previdenza e di assistenza agli statali (ENPAS): gestione sanitaria - Ente nazionale lavoro ciechi (ENLC) - Ente nazionale previdenza assistenza per impiegati nell'agricoltura (ENPAIA): gestione sanitaria - Gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI): gestione sanitaria - Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) - Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani - Cura altresì la liquidazione degli altri Enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.

[22] Cura la liquidazione dei seguenti Enti: Federazione nazionale casse mutue malattia per gli artigiani - Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani [17] (n° 11) - Federazione nazionale Casse mutue malattia per i coltivatori diretti - Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti [59] (n° 33) - Federazione nazionale Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali - Casse mutue provinciali malattia per gli esercenti attività commerciali - Cassa mutua nazionale malattia lavoratori giornali quotidiani - Cassa nazionale malattia gente dell'aria – Ente nazionale assistenza e previdenza medici (ENPAM): gestione sanitaria - Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali (FASDAI) - Cura altresì la liquidazione degli altri Enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.

Sul piano delle consegne a FINTECNA si è provveduto all'esame dei bilanci finali di consegna al 30 giugno 1981, prodotti a suo tempo dagli Enti soppressi, pervenendo alla elaborazione di un prospetto rappresentativo della situazione contabile di ciascun ex ente al 31 dicembre 2004, incentrato sulle conoscenze derivanti dall'attività precipua dell'Ufficio.

Tale prospetto è stato redatto pertanto, con la rilevazione delle posizioni dei crediti in essere, delle interrogazioni analitiche al sistema informativo S.I.IGED delle singole gestioni liquidatorie al 31 dicembre 2004 e 31 marzo 2005; con l' elaborazione di schede cartacee per singola gestione dei versamenti effettuati sul conto di tesoreria centrale, con la riconciliazione dei dati resi con gli estratti dei conti correnti al 31 dicembre 2004 della B.N.L..

Sono state predisposti ed inviati all'Ufficio 8° gli atti per la chiusura delle seguenti gestioni:

Cassa Mutua Commercianti di Treviso

Cassa Mutua Commercianti di Vicenza

Cassa Mutua Commercianti di Verona

Cassa Mutua Coltivatori di Macerata

Cassa Mutua Coltivatori diretti di Vicenza

Cassa Mutua Coltivatori diretti di Pordenone

Cassa Mutua Coltivatori diretti di Messina

Inoltre, con nota del 24 giugno 2005, previo accordo con l'Ufficio 4°, sono state trasferite a quest'ultimo 10 gestioni liquidatorie. Ciò al fine di ridurre il carico di lavoro dell'Ufficio 13° che dispone attualmente di sole tre unità di personale. Come già avvertito in precedenza, nel corso del mese di dicembre 2005 la RGS ha prodotto uno schema di DMEF – a fine anno all'esame delle OO.SS. – per la chiusura del citato Ufficio 13° e l'attribuzione dei residuali compiti ad altri Uffici dell'IGED, previa razionalizzazione.

UFFICIO 14°[23]

[23] Cura la liquidazione dei seguenti Enti: Istituto nazionale assistenza malattie (INAM) - Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF) – Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS): gestione sanitaria – Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): gestione sanitaria - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL): gestione sanitaria – Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): gestione sanitaria – [Gestione e servizi per l'ass. obbl. contro le malattie della cassa naz. Prev. Ass. avvocati e procuratori]- Cassa mutua malattia per i dipendenti dell'Enel - Casse soccorso aziendale - Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia delle aziende municipalizzate del gas (COMUGAS) - Comitati di coord. e compensazione tra le casse mutue di malattia delle az. private del gas (ITALGAS) - Ente Colombo '92 - Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione assistenza sociale -

Nel periodo in esame l'Ufficio ha curato, l'attività ordinaria consistente nel rispondere all'utenza esterna ed ai vari uffici dell'Ispettorato e nel procedere agli adempimenti contabili di sua competenza.

In particolare è proseguita l'attività di adozione di titoli di riscossione relativi alla grande e complessa gestione liquidatoria dell'INAM.

5. Vigilanza sulle gestioni liquidatorie c.d. "distinte"

5.1. A seguito dell'affidamento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n°1404/1956, ad appositi Commissari liquidatori nominati dai competenti Ministeri, le seguenti gestioni liquidatorie sono state mantenute distinte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003 secondo il disposto dell'art. 9, comma 1-*ter* della Legge 15 giugno 2002, n°112:

- Fondo di Previdenza per gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione (U.L.M.O.);
- Ente per le Scuole Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.);
- Consiglio di Borsa;
- Gestione fuori bilancio concernente particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania;
- Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e società controllate (ENCC);
- Gestione fuori bilancio concernente l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo (Napoli);
- Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po;
- Società FINAM S.r.l. in liquidazione;
- Società LAMFOR S.r.l. in liquidazione;
- Società Linee Aeree Transcontinentali Italiane – LATI – S.p.A. in liquidazione.

Per il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e la Gestione liquidatoria concernente particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo, è

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione sanitaria - Consorzi idraulici di terza categoria - Gestione e servizi di ass. sanitaria della cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie – [Gestione e servizi di ass. sanitaria della cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie] - Cassa conguaglio zucchero – [G.f.b. – Ministero beni culturali e ambientali –"missioni eseguite per ragioni di ufficio a richiesta di privati e di enti non statali" – G.f.b. – Ministero Grazia e giustizia – "spese per i giudizi relativi ai diritti di usi civici" Palermo – Gestione e Servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa nazionale prev. ed assistenza avvocati procuratori] - Cura altresì la liquidazione degli altri Enti assegnati dall'Ispettore Generale Capo.

stata invece disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di liquidazioni gravemente deficitarie.

Come già precedentemente esposto, attesa la parziale utilizzazione dei locali dell'IGED in Via di Villa Ada, 55, a seguito dell'imponente esodo di personale dall'Ispettorato alla RGS, d'intesa con la *mandataria* FINTECNA si è prevista entro il mese di febbraio 2006 l'ultimazione del trasferimento della sede legale di tutte liquidazioni distinte nei suddetti locali.

Per quanto concerne gli ultimi dati di bilancio disponibili, (al 31/12/2004) delle liquidazioni distinte (al 30 giugno 2005 per la L.A.T.I.), al fine di fornire un quadro più sintetico e leggibile degli stessi, facilitando, così, il lavoro della primaria società che sarà incaricata di valutare i cespiti IGED ai sensi dell'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 266/2005 (L.F. 2006), si è proceduto ad una prima operazione di consolidamento con la redazione di appositi prospetti di riclassificazione.

Il campo di consolidamento ha riguardato per un verso le sole società L.A.T.I., FINAM e LAMFOR e non i restanti enti.

Per la FINAM e la LAMFOR sono stati utilizzati i dati di bilancio al 31 dicembre 2004.

Per la L.A.T.I. che presenta il bilancio al 30 giugno, sono stati sommati i dati degli ultimi due bilanci chiusi al 30 giugno 2004 e al 30 giugno 2005 e successivamente divisi per due.

Il risultato dell'operazione di consolidamento delle predette società è contenuto in appositi prospetti dai quali si evince che il "gruppo" di società in questione presenta una situazione patrimoniale contraddistinta da attività per € 15.157.932, da passività per € 9.012.454 e da un patrimonio netto pari ad € 6.145.478.

Il risultato negativo dell'esercizio è stato pari a € - 5.198.418.

Per quanto riguarda le liquidazioni c.d. "distinte" degli Enti, in questa prima fase si è ritenuto di consolidare solo i conti delle seguenti gestioni:

- Ente nazionale Cellulosa e Carta
- Consiglio di Borsa
- Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po
- Ente per le Scuole Materne in Sardegna.

Il bilancio consolidato dei quattro enti in precedenza indicati, espone attività per € 145.472.631,79, passività per € 20.016.334,78, un patrimonio netto pari a € 125.456.297,01 ed un risultato d'esercizio pari ad € 562.075,23.

Va tuttavia rappresentato che sono stati avviati con i liquidatori gli approfondimenti necessari al fine di valutare se le passività di cui sopra contengono congrui stanziamenti a fronte degli oneri che si dovranno sostenere sino al completamento delle liquidazioni.

Qualora fosse necessario integrare gli stanziamenti, il patrimonio netto di cui sopra si ridurrebbe di pari importo.

Sono stati tenuti fuori dalle aree di consolidamento il Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione, la cui liquidazione è in fase di chiusura definitiva, il Fondo Gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e la gestione fuori bilancio concernente particolari e straordinarie esigenze della Città di Palermo, in quanto aventi natura di liquidazioni coatte amministrative e la gestione fuori bilancio concernente particolari e straordinarie esigenze della città di Catania, in quanto dotata di una contabilità esclusivamente finanziaria.

Tutti i documenti consolidati sin qui illustrati sono stati posti a disposizione della *mandataria* e, di qui, della primaria Società che sarà officiata di valutare i "cespiti IGED" ai sensi della più volte citata L.F. 2006.

5.2. Fondo previdenza per il personale degli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione (U.L.M.O.) in liquidazione

Il Fondo di previdenza è stato costituito, con L. 6 febbraio 1951, n° 127, per scopi previdenziali in favore del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione .

Con decreto ministeriale 22 aprile 1998 - essendo ormai esauriti i compiti previdenziali previsti dalla legge istitutiva, il Fondo stesso limitandosi ormai a svolgere una mera attività di concessione di prestiti al personale degli uffici del lavoro, è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla Legge 1404/1956 e successive modificazioni.

A seguito della citata soppressione è stata disposta, con decreto interministeriale del 20 maggio 1998, la nomina del Commissario Liquidatore e del Sub Commissario nonché dell'organo di controllo.

In merito all'attività di controllo e vigilanza dell'IGED svolta nel corso dell'anno 2005 sulla gestione liquidatoria del Fondo U.L.M.O., si rappresenta che sono stati acquisiti i verbali predisposti dal Collegio dei Revisori mediante i quali si è provveduto al monitoraggio della contabilità della gestione liquidatoria, verificando la regolarità degli atti di spesa, la tenuta dei libri contabili, la concordanza dei saldi dei conti con le scritture contabili e l'attività di tesoreria.

La vigilanza si è espletata anche attraverso l'acquisizione ed esame delle relazioni predisposte dal Commissario Liquidatore in ordine all'attività svolta nel corso dei vari esercizi verificando il rispetto della normativa vigente in materia di enti soppressi.

Di recente - in attesa della decisione di un ricorso al presidente della Repubblica, proposto da vari interessati alla liquidazione del Fondo – il Commissario liquidatore, avendo avuto notizia del parere del Consiglio di Stato, contrario ai ricorrenti, ha convocato il Collegio dei Revisori per esaminare la sussistenza dei presupposti per la chiusura del Fondo con la consegna dello stesso all'IGED ai fini dell'effettuazione degli adempimenti finali.

5.3. Ente per le Scuole Materne della Sardegna (E.S.Ma.S.) in liquidazione

L'Ente costituito con L. 1° giugno 1942, n° 901, aveva per scopo l'attuazione della "Carta della scuola" per quanto riguardava la scuola materna in Sardegna, provvedendo alla trasformazione degli asili infantili in scuole materne nonché allo sviluppo delle scuole materne e all'istituzione di nuove laddove se ne manifestava la necessità.

Con Legge 6 novembre 1998, n° 353, l'Ente è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità previste dalla Legge 1404/1956.

Successivamente, con decreto interministeriale Pubblica istruzione/Tesoro del 21 gennaio 1999, è stata disposta la nomina del Commissario liquidatore nonché del Collegio dei revisori.

La gestione liquidatoria ha provveduto fino ad oggi come segue:

- adempimenti di carattere amministrativo concernenti tutto il personale *ex* E.S.Ma.S.;
- trasferimento del personale dell'E.S.Ma.S., transitato nel comparto scuola, presso i ruoli centrale e periferico del MIUR. In proposito, la legge che ha disposto la soppressione dell'ente ha previsto l'attribuzione al Commissario liquidatore delle somme necessarie per procedere al pagamento delle indennità di quiescenza al personale, che doveva poi essere inquadrato nel comparto scuola. La gestione liquidatoria ha riguardato tutti gli adempimenti necessari ai citati inquadramenti, predisponendo le schede ed i fascicoli personali poi trasmessi ai Provveditorati, ora Uffici scolastici regionali;
- il passaggio ai Comuni delle funzioni e delle dotazioni scolastiche dell'ente (edifici di proprietà della Regione o in affitto, mobilio, attrezzature, *etc.*) provvedendo alla voltura dei contratti di locazione, di comodato, delle utenze, delle convenzioni di vario ordine stipulate a suo tempo, necessitando interventi capillari su ciascuna unità scolastica gestita, al fine di individuare e gestire il passaggio di tutte le problematiche particolari riscontrate in loco;

- definizione delle vertenze legali, soprattutto riferite al personale per richieste di inquadramento in livelli superiori o riconoscimento di arretrati *etc.*;

- problematiche tributarie;

- contabilità, prima nota, conto cassa;

- trasferimento della sede da Cagliari a Roma Via di Villa Ada 55, sede dell'IGED, al fine della riduzione dei costi della liquidazione relativi all'affitto dell'immobile sede della *ex* direzione generale dell'E.S.Ma.S. e del relativo archivio.

In merito all'attività di controllo e vigilanza svolta dall'Ispettorato sulla gestione liquidatoria si rappresenta che è stata esaminata, per il tramite dei verbali del Collegio dei revisori, la contabilità della gestione liquidatoria, monitorando i movimenti di cassa, verificando la regolarità degli atti di spesa, la tenuta dei libri contabili, la concordanza dei saldi dei conti con le scritture contabili e l'attività di tesoreria.

E' stata inoltre effettuata, attraverso le relazioni periodiche del Commissario liquidatore, una attività di vigilanza sull'operato della gestione liquidatoria ai fini del rispetto della normativa in materia di liquidazione di enti soppressi.

Il competente dirigente dell'IGED oltre a svolgere una funzione di supporto alla gestione liquidatoria, rilasciando pareri in merito a vertenze giudiziarie ed altro, ha evaso le richieste di notizie di altre amministrazioni con l'ausilio delle informazioni acquisite dalla stessa gestione liquidatoria.

Completata ormai la quasi totalità delle operazioni liquidatorie, si ritiene che, a breve, la liquidazione possa essere riaffidata all'IGED ed alla sua *mandataria* come gestione "domestica" per portare a conclusione le residue vertenze giudiziarie tuttora in corso.

5.4. Consiglio di Borsa in liquidazione

La Legge 2 gennaio 1991, n° 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), all'art. 24, ha istituito il Consiglio di borsa, avente personalità giuridica e la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle Camere di Commercio, ai Comitati Direttivi degli agenti di cambio, alle Commissioni per il listino e alle Deputazioni di borsa.

Successivamente, l'art. 56 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n° 415, ha disposto la privatizzazione della borsa valori e la cessazione del Consiglio di borsa, stabilendo altresì che il ricavato della liquidazione deve essere attribuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora MEF).

Con decreto del Ministro del Tesoro del 19 gennaio 1998, il Consiglio di borsa è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla Legge 1404/1956, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 gennaio 1998, veniva nominato il Commissario liquidatore e confermato l'organo di controllo.

Siffatta gestione ha provveduto a definire adempimenti di ordine vario:

- vertenze giudiziarie ed extragiudiziarie (amichevoli componimenti connessi ad insolvenze di agenti di cambio, insinuazioni al passivo delle liquidazioni, arbitrato);

- problematiche tributarie: denuncia annuale dei redditi (760 bis), applicazione IRAP, IRPEF, IRES, IVA;

- impostazione contabilità: prima nota, libro giornale, partitari, conto cassa;

- rapporti con le banche: C.R.P.P., COMIT, BNL Roma e con Banca d'Italia sede di Roma e di altre province, Cassa di compensazione e garanzia, Monte Titoli S.p.A.;

- fondi comuni e cauzioni agenti di cambio: restituzione a seguito D. L.vo n° 58/1998 (cd. "Legge Draghi");

- questione CEDBORSA e restituzione agli intermediari delle somme spettanti;

- locazioni sedi di Milano e Roma;

- acquisizione archivio Consiglio di borsa: trasferimento a Roma con esigenza di sistemazione e catalogazione; rapporti con Centro sulla Storia dell'Impresa e dell'Innovazione per la determinazione dei documenti da trasferire alla Camera di Commercio di Milano;

- formazione elenco dei crediti e recupero nei confronti di terzi;

- formazioni elenco dei debiti e pagamento a favore di terzi;

In merito al controllo e alla vigilanza del competente dirigente dell'IGED sulla gestione liquidatoria si rappresenta che sono state effettuate le seguenti attività:

- controllo, attraverso i verbali del Collegio dei revisori, della contabilità della gestione liquidatoria, monitorando i movimenti di cassa;

- controllo della regolarità degli atti di spesa, della tenuta dei libri contabili, della concordanza dei saldi dei conti con le scritture contabili;

- vigilanza sull'operato della gestione liquidatoria ai fini del rispetto della normativa in materia di enti soppressi;

- funzione di supporto alla gestione liquidatoria, rilasciando pareri in merito a richieste di notizie di altre amministrazioni con l'ausilio delle informazioni acquisite dalla stessa gestione liquidatoria.

- funzione di coordinamento e indirizzo della gestione, attraverso l'esame delle relazioni periodiche del Commissario liquidatore nonché dei verbali del Collegio dei revisori.

Completata ormai la quasi totalità delle operazioni liquidatorie, siffatta gestione verificata adeguatamente la consistenza dell'attivo e del passivo potrebbe essere riconsegnata all'IGED ed alla sua *mandataria* come gestione "domestica" per la definizione di qualche vertenza giudiziaria tuttora in corso.

5.5. "Particolari e straordinarie esigenze , anche di ordine pubblico, della città di Catania" in liquidazione

La gestione liquidatoria è stata affidata con DPCM del 9 settembre 1999 al Sindaco "pro-tempore" del Comune di Catania.

L'attività svolta ha riguardato sia il contenzioso che il pagamento delle opere e strutture pubbliche realizzate.

Il Commissario liquidatore, dopo aver comunicato che al momento restano poche operazioni liquidatorie da definire, ha chiesto la proroga del mandato per il 2005 unitamente al Collegio dei revisori; tale provvedimento è stato adottato con D.P.C.M. 3 febbraio 2005.

5.6. Liquidazione unificata dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (ENCC) e società controllate

L'art. 1, comma 1, del decreto Legge del 21 maggio 1995 n° 240, convertito dalla Legge del 3 agosto 1995 n° 337, ha disposto la soppressione dell'E.N.C.C. e l'unificazione in capo ad un Commissario liquidatore delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società da esso controllate.

Il successivo comma 3 ha altresì disposto che il Commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del Tesoro – R.G.S. – IGED che provvede agli adempimenti residuali. [24]

[24] Al riguardo va segnalata una particolarità della disciplina in rassegna, che si rinviene nell'art. 2 comma 1 che sancisce quanto segue:"Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le ragioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta." In tal modo il Legislatore del 1995, pur avendo fissato il principio"senza pregiudizio per le ragioni dei creditori" ha di fatto posto le basi per una riduzione significativa, se non addirittura l'annullamento, del saldo di gestione delle varie attività di liquidazione di cui dovrebbe beneficiare il bilancio dello Stato.

Con decreto dell'Ispettore Generale Capo dell'IGED del 10 giugno 2003, n°127//DG/VD, è stato nominato il Commissario liquidatore della Liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate.

Il gruppo E.N.C.C. era costituito dalle seguenti persone giuridiche:

- E.N.C.C. in posizione di capo-gruppo;
- S.A.F. S.p.A. (Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e carta), in liquidazione coatta amministrativa, che deteneva la maggioranza delle quote E.I.C. S.r.l. e lo 0,1% delle azioni della NURAMARE S.p.A., in liquidazione volontaria, nonché partecipazioni di minoranza in cooperative di produzione e/o consorzi;
- S.I.V.A. S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, che deteneva il 99,9% della NURAMARE S.r.l.;
- RESS (Società ricerca economica servizi) S.p.A., in liquidazione volontaria.

L'attività svolta dalle società facenti capo all'E.N.C.C. era improntata prevalentemente sulla gestione di aziende e centri di ricerca operanti nel settore agricolo forestale.

In merito alle società in liquidazione coatta amministrativa - SIVA S.p.A. e SAF S.p.A. – sono state presentate, rispettivamente in data 15 luglio 1998 e 21 dicembre 1998, proposte di concordato *ex* art. 214 Legge Fallimentare ritualmente approvate dal Tribunale Fallimentare di Roma, rispettivamente con sentenze in data 6 ottobre 1998 e 7 giugno 1999.

Per effetto di tali sentenze l'assuntore (E.N.C.C.) è divenuto cessionario di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle suddette società.

Per quanto riguarda la SIVA, si fa presente che la stessa Società è stata cancellata in data 9 giugno 2000 dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma ed in data 28 giugno 2000 dal Registro I.V.A.

In ordine alla S.A.F. S.p.A. si riferisce che, alla scadenza del suo mandato in data 30 aprile 2005, il Commissario liquidatore della stessa società ha trasmesso all'Ente Nazionale Cellulosa e Carta il bilancio finale di liquidazione ed ha comunicato al Registro delle Imprese la cessazione dell'attività.

Anche la società NURAMARE è stata cancellata dal Registro delle imprese e dal Registro I.V.A. e le azioni della NURAMARE, di proprietà della SIVA e della SAF, sono state girate all'E.N.C.C. (socio totalitario) e trasferiti, all'Ente stesso a titolo oneroso, i crediti nei confronti dell'erario.

Anche la società EIC (emergenza industria e commercio in Italia) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1 aprile 2004 con domanda dell'11 marzo 2004.

La società RESS è tuttora in liquidazione con apposito Commissario liquidatore ed è in corso la nomina del Collegio dei sindaci in quanto già scaduto.

L'evidente complessità della Liquidazione Unificata ENCC e società controllate, genera in capo a tale Liquidazione una corposa attività che afferisce al patrimonio immobiliare, al personale ed al rilevantissimo contenzioso dell'ENCC e delle società da esso controllate.

5.7. Gestione fuori bilancio (G.f.b.) in liquidazione per l'adeguamento del sistema del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico

La Legge 23 dicembre 1993, n°559, ha disposto la soppressione di moltissime gestioni fuori bilancio, assoggettandole a liquidazione con le modalità di cui alla Legge 1404/1956, e successive modificazioni.

A seguito di tale disposizione ed ai sensi dell'art. 4 della citata Legge 1404/1956, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, su proposta del Ministero del Tesoro, con D.P.C.M. del 22 aprile 1994, è stato nominato Commissario liquidatore della gestione istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'articolo 11, comma 18, della Legge 22 dicembre 1984, n° 887, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico.

Tale gestione è condotta dal Presidente della Giunta Regionale della Campania sulla base di un apposito "programma" approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 207/4 del 26 marzo 1985 e finalizzato alla realizzazione di una serie di opere pubbliche nell'area flegrea per il sostegno ed il potenziamento delle reti ferroviarie, viarie, portuali ed archeologiche.

La gestione liquidatoria è scaduta al 31 dicembre 2004, ma il liquidatore ha chiesto la proroga per poter definire il programma dei lavori approvato dal Consiglio regionale e le relative procedure sono in corso. Tale proroga è stata concessa con D.P.C.M. 3 febbraio 2005.

5.8. Consorzio del Canale Milano – Cremona – Po in liquidazione

Il Consorzio del Canale Milano – Cremona – Po è stato ente autonomo di diritto pubblico istituito con Legge 10 agosto 1941, n° 1044, integrata con la Legge 10 ottobre 1962, n° 1549, con il compito di realizzare il collegamento idroviario Milano – Cremona – Po, i porti di Milano e di Cremona.

Tale ente è stato soppresso con Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 3 giugno 2000 con termine dell'attività, fissato ai sensi della Legge 8 giugno 1995, n° 235, al 31 dicembre 1999.

L'attività preminente, oltre a quella di ordine contenzioso, è consistita nella gestione del notevole – ancorché estremamente complesso - patrimonio immobiliare, costituito da terreni ed edifici.

A seguito delle trattative con il Comune di Milano – che partecipa al Consorzio con la quota al 32% (lo Stato al 60% e la Provincia di Milano con l'8%) – il Commissario liquidatore ha stipulato, in data 23 novembre 2004, con detta Amministrazione Comunale un protocollo d'intesa, (avente valenza di contratto preliminare di compravendita), che ha per oggetto la vendita dell'intero patrimonio immobiliare del Consorzio di cui si attendono gli ulteriori esiti. Sono in corso verifiche per esaminare il carattere obbligatorio delle intese stipulate.

Questa gestione liquidatoria è priva di organo interno di riscontro in quanto non previsto.

5.9. Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali (F.G.I.C.L.P) in liquidazione coatta amministrativa

Il Fondo, istituito con la Legge 17 febbraio 1981, n° 26 presso l'allora Ministero della Marina mercantile, è stato posto in liquidazione dalla Legge 24 marzo 1990, n° 58 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 gennaio 1990 n° 6, nel contesto dei vari provvedimenti legislativi che hanno condotto alla riforma dell'ordinamento portuale.

Alle operazioni liquidatorie provvedeva un Commissario liquidatore ed era stabilito che al termine delle stesse la gestione doveva essere assunta dall'IGED ai sensi della Legge 1404/1956.

In data 3 maggio 2001, l'Ispettorato ha affidato tale gestione liquidatoria ad un Commissario liquidatore, il quale, a seguito di decesso, è stato successivamente sostituito con decreto del 7 gennaio 2002.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 giugno 2002, n°112 – che all'art. 9 comma 1-*ter* dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa – la liquidazione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n° 267 e successive modificazioni.

Con decreto dirigenziale n° 117/IGED del 10 giugno 2003, è stato nominato il commissario liquidatore.

In sintesi, i compiti istituzionali del Fondo attribuiti da varie leggi dello Stato prevedevano il finanziamento di benefici disposti in favore dei lavoratori e dipendenti delle Compagnie e Gruppi portuali di natura previdenziale e fiscale, (pendono oltre 9000 posizioni) nonché in favore delle Autorità Portuali e delle imprese operanti nel settore marittimo.

Dalle relazioni sull'attività svolta dal Commissario liquidatore, emerge che si sta procedendo:

- ad una puntuale ed attenta verifica dei crediti e dei debiti al fine di predisporre lo "stato passivo" ai sensi dell'art.209 del R.D. del 16 marzo 1942, n° 267. Tale funzione risulta assai complessa a seguito del sovrapporsi delle normative susseguitesi nel tempo e delle rivendicazioni insinuate;
- ad una precisa ricognizione dei contenziosi in corso, al fine di individuare possibili soluzioni, anche transattive, tendenti allo snellimento ed alla accelerazione delle attività liquidatorie;
- alla gestione corrente, rappresentata da riscossioni, pagamenti, accertamento di spese, verifiche contabili, incontri con Autorità portuali, Enti e Sindacati.

5.10. "Particolari e straordinarie esigenze , anche di ordine pubblico, della città di Palermo" in liquidazione coatta amministrativa

Con il Decreto-Legge 1° febbraio 1988, n° 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 1988, n° 99 – attese le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania – fu costituita una gestione fuori bilancio dotata di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, n° 1041 ed intestata "Presidente del Consiglio dei ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania".

In attuazione dell'art. 9 del decreto Legge 3 maggio 1991, n° 142, il presidente della Regione Siciliana subentrò, a tutti gli effetti, al Presidente del Consiglio dei ministri nei rapporti ancora pendenti della predetta Gestione, la contabilità speciale fu trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata "Presidente della Regione Siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e Catania".

Il termine di scadenza di detta gestione fuori bilancio fu più volte prorogato e da ultimo, con l'articolo 13 del D.L. 26 luglio 1996, n° 393, convertito dalla Legge 25 settembre 1996, n° 496, è scaduto il 31 dicembre 1998.

Secondo il disposto dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1993, n° 559 già prima citata, la suddetta gestione fuori bilancio è stata soppressa e posta in liquidazione, a decorrere dall'1 gennaio 1999, con le modalità dettate dall'articolo 8, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n° 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1989, n° 155.

Con D.P.C.M. n° 20623 del 9 settembre 1999, i Sindaci di Palermo e di Catania sono stati nominati, rispettivamente, Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo e Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania.

Il termine di scadenza di detta gestione Commissariale è stato più volte prorogato e, da ultimo, è scaduto in data 31 dicembre 2002.

Sotto quella data il Sindaco di Palermo ha rinunciato al mandato di Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio di cui trattasi ed ha consegnato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-R.G.S.- Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti – le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto di gestione (art. 2 Legge 1404/1956).

Pertanto, con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003, pubblicato in G.U.R.I. n° 124 del 30 maggio 2003, la liquidazione della gestione denominata "particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo" è stata formalmente assunta ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 1404/1956 e sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1-*ter*, della Legge 15 giugno 2002, n° 112.

In merito al contenzioso si riferisce che fu effettuata una prima verifica dei fascicoli delle vertenze giudiziarie acquisite al momento delle consegne e fu inoltrata richiesta, all'Ufficio Affari Legali del Comune di Palermo, di trasmissione della documentazione ancora in loro possesso.

Particolare attenzione, secondo il Liquidatore, ha richiesto la predisposizione del Piano dei conti, l'acquisizione ed elaborazione delle movimentazioni nonché l'attribuzione della relativa contropartita ai movimenti contabili: lo stato passivo non è stato ancora redatto.

Relativamente ai lavori all'epoca appaltati dalla gestione fuori bilancio, una volta completata la contabilizzazione in partita doppia delle operazioni, sarà più agevole individuare i valori certi che compongono lo stato patrimoniale e finanziario di riferimento.

5.11. Infine, il competente Ufficio dell'IGED cura la vigilanza e gli adempimenti connessi alla liquidazione di n° 3 società (FINAM Srl, LAMFOR Srl e LATI-Linee Aeree Transcontinentali

Italiane S.p.A.) per le quali sono state avocate all'IGED medesimo, ai sensi dell'art. 6 della L. 1404/1956, le facoltà che competono quale azionista unico delle società stesse.

Sulle gestioni liquidatorie in questione l'attività di vigilanza si svolge attraverso l'esame dei bilanci annuali di liquidazione, dei verbali dei Collegi sindacali e di problematiche varie inerenti la liquidazione.

Un delegato dell'Amministrazione partecipa alle Assemblee in rappresentanza del socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'ultima Assemblea della L.A.T.I. S.p.A. del 30 settembre 2005, la delega a rappresentare l'Amministrazione è stata conferita ad un dirigente di FINTECNA.

Per tali società, l'Ispettorato ha provveduto ad inviare all'Ufficio Centrale del bilancio del MEF, per l'aggiornamento annuale del conto generale dello Stato, i dati delle relative partite patrimoniali.

Relativamente a ciascuna gestione liquidatoria si evidenzia quanto segue.

FINAM Srl

E' in liquidazione dal 1993. I motivi ostativi ad una rapida chiusura della gestione liquidatoria sono costituiti da crediti da recuperare, fideiussioni e contenziosi in corso.

Il liquidatore, nella relazione al bilancio 2004, approvato dall'assemblea nella seduta del 19 aprile 2005, si è posto l'obiettivo di completare la procedura entro il prossimo anno solare: l'Ispettorato, d'intesa con la società sta esaminando la possibilità di accelerare il deposito del bilancio finale di liquidazione.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 evidenzia un risultato economico positivo di euro 967.281 ed un patrimonio netto di euro 3.340.593.

LAMFOR Srl

Nella LAMFOR sono state incorporate, per fusione, nell'ottobre 2002, altre 3 società forestali in liquidazione (CALFOR – LUCAFOR – SICILFOR).

Per tali società, la Legge n° 122/2001 ha fissato un termine perentorio (agosto 2001) per il subentro delle Regioni nei rapporti contrattuali (il trasferimento di tali rapporti alle Regioni era già previsto nel D.L. n° 32/1995 convertito dalla L. 104/1995, ma non si era concretizzato). Trascorso inutilmente tale termine, i liquidatori erano autorizzati a procedere per l'estinzione dei rapporti

giuridici facenti capo alle società (contratti di puro affitto e/o di compartecipazione sulle future produzioni legnose dei terreni), anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

La gestione liquidatoria presenta, allo stato, una serie di criticità. I motivi che ostano ad una rapida chiusura della liquidazione sono da ascrivere principalmente alle difficoltà nella retrocessione dei terreni ai rispettivi proprietari o cessione degli stessi a terzi nonché al notevole contenzioso in essere.

Nell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi l'11 ottobre 2004 per discutere e deliberare sul progetto di bilancio 2003, il delegato del socio unico Ministero dell'Economia, tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio sindacale, ha ritenuto di sospendere l'approvazione del bilancio stesso, stante la necessità di procedere ad un approfondimento. Questo è stato affidato ad un funzionario della R.G.S. che ha predisposto apposita relazione, pervenuta all'IGED il 15 marzo 2005.

Nel frattempo il liquidatore ha prodotto una nuova stesura del bilancio 2003, che, a seguito della riduzione del fondo rischi, presenta una perdita di esercizio di euro 4.577.718. Il collegio sindacale, nella relazione del 29 marzo 2005, ha richiamato le osservazioni precedentemente formulate ed ha rassegnato le dimissioni con effetto dalla successiva Assemblea.

Nell'Assemblea del 31 maggio 2005, con all'ordine del giorno anche l'esame del bilancio al 31 dicembre 2004 ed il rinnovo del collegio sindacale, relativamente al bilancio al 31 dicembre 2003 è stato preso atto della mancanza del parere favorevole del Collegio sindacale e della necessità di pervenire ad una stima motivata del valore del presunto realizzo delle rimanenze e conseguentemente del saldo finale di liquidazione. Riguardo, invece, al bilancio al 31 dicembre 2004, è stata evidenziata l'impossibilità per il socio unico di valutarne i contenuti nei tempi e modi necessari anche in relazione al mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 2429 cod. civ., come richiamato dall'art. 2478-*bis* cod. civ. Il liquidatore è stato pertanto invitato a modificare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2003 e conseguentemente quello al 31 dicembre 2004 e l'Assemblea è stata riconvocata per il 5 luglio 2005, con aggiunta all'ordine del giorno del punto relativo agli eventuali provvedimenti di cui all'art. 2487 cod. civ.

Con nota del 20 giugno 2005 il liquidatore ha provveduto a trasmettere nuovamente i progetti di bilancio 2003 e 2004 ulteriormente modificati.

Nell'assemblea del 5 luglio 2005 il rappresentante del socio unico, tenuto conto che il Collegio sindacale ha nuovamente espresso parere sfavorevole all'approvazione dei progetti di bilancio 2003 e 2004 e che entrambi detti progetti non hanno recepito in modo soddisfacente le osservazioni e le indicazioni espresse nella deliberazione assembleare del 31 maggio 2005, ha deliberato la non approvazione dei bilanci medesimi. Nulla è stato necessario deliberare, invece, sul

rinnovo del collegio sindacale a seguito della intervenuta revoca delle dimissioni precedentemente presentate dal collegio stesso.

Da ultimo, preso atto di quanto deliberato nei precedenti punti all'ordine del giorno e delle complesse problematiche che hanno caratterizzato l'ultimo periodo della liquidazione, è stata deliberata la revoca, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 2487 c.c., del liquidatore nominando in sua vece un *manager* di FINTECNA il cui mandato avrà la durata di un esercizio e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2005.

Il nuovo liquidatore ha provveduto a rielaborare il preesistente progetto di bilancio relativo all'esercizio 2004. Nel corso dell'assemblea totalitaria della Lamfor tenutasi il 27 ottobre 2005 il suddetto bilancio è stato approvato ed evidenzia una perdita di € 6.176.026.

LATI Spa

Nell'ultima assemblea ordinaria tenutasi in data 30 settembre 2005 è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2005, chiuso con un utile di Euro 10.819. Alla chiusura della liquidazione è di ostacolo un contenzioso in corso da lunghissimo tempo con il Governo brasiliano, instaurato a seguito della richiesta di indennizzo per beni mobili e immobili della società requisiti durante l'ultimo conflitto mondiale e successivamente espropriati.

A tale riguardo, l'IGED ha interessato il Ministero degli Esteri per i necessari contatti, attraverso gli Uffici diplomatici, con i competenti organi governativi brasiliani onde verificare la possibilità di una composizione bonaria del contenzioso che permetta la definizione dell'annosa vicenda. Un funzionario dell'Ambasciata Italiana in Brasile, è stato incaricato della questione, ma all'attualità sembra non sia possibile una rapida soluzione della questione.

Un ulteriore contenzioso è intervenuto, nel gennaio 2004, con la RAI S.p.A. a seguito della vendita dei diritti e materiali filmici di proprietà a favore della società Ripley's.

5.12. L'IGED, inoltre, esercita forme di supervisione sulla liquidazione dell'Azienda Policlinico Umberto I. In particolare, il dirigente titolare dell'Ufficio 4°, esercita funzioni di vigilanza sulla predetta liquidazione, come previsto nel contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale in questione, stipulato in data 4 marzo 2003 e rinnovato a fine 2005.

Inoltre, il predetto dirigente svolge funzioni di decisione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti del Commissario liquidatore, come specificato nel successivo capitolo 8.4.

La citata gestione presenta un rilevante sbilancio tra massa attiva e massa passiva, essendo la prima inferiore al 40% della seconda.

5.13. Con uno scambio di note tra FINTECNA (24 giugno 2005) e RGS (5 luglio 2005) le parti hanno convenuto di razionalizzare al massimo grado le gestioni liquidatorie c.d. "distinte", mediante uno o più accorpamenti delle stesse con sostituzione e/o affiancamento di dirigenti FINTECNA agli attuali liquidatori (escluse le liquidazioni coatte amministrative), con salvaguardia, ovviamente, delle ragioni dei creditori. E' allo studio un approfondimento sugli aspetti ed i riflessi giuridici di tali operazioni.

FINTECNA, dopo la conclusione dell'iter dell'atto aggiuntivo, ha definito d'intesa con l'IGED un progetto di massima che trova, nell'accentramento nella sede dell'IGED di Via di Villa Ada delle sedi, anche legali, delle liquidazioni in rassegna, un forte apporto sinergico

6. Definizione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale degli Enti disciolti

6.1. Una rilevante parte dell'attività dell'IGED, che impegna l'Ufficio 6°, nel quale sono confluite le competenze del soppresso Ufficio 7°, attiene alla definizione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale già in servizio presso gli Enti disciolti che prima perseguivano finalità mutualistiche o di altro tipo ed avevano costituito un fondo integrativo di previdenza (d'ora in poi: FIP) alimentato dai contributi dei dipendenti e dell'Ente di appartenenza poi disciolto.

6.2. Rientrano nell'area di che trattasi tutte le questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro del personale degli enti soppressi, sia cessato che in attività di servizio, all'atto dello scioglimento degli stessi enti, tenuto presente che entrambe le categorie di cui sopra (pensionati e personale attivo) risultano titolari di peculiari diritti la cui realizzazione è demandata all'Amministrazione con l'avvio delle liquidazioni e al verificarsi di determinate condizioni quali: pronunce dell'Autorità giudiziaria (ordinaria, amministrativa, contabile) emesse a conclusione di vertenze legali in essere all'avvio delle attività liquidatorie o instaurate nel corso delle stesse; emanazione di norme (CCNL) aventi effetto retroattivo; istanze degli ex dipendenti volte al riconoscimento di diritti o al rilascio di certificazioni in relazione a posizioni giuridiche, economiche, previdenziali acquisite presso l'ente soppresso; richieste delle Amministrazioni pubbliche interessate quali destinatarie del personale o tenute alla amministrazione dei trattamenti previdenziali o pensionistici dello stesso.

Le predette questioni possono essere schematicamente ricomprese, in materia di stato giuridico, trattamento economico e trattamento previdenziale del personale in argomento, nelle seguenti attività:

- ricostruzioni di carriera in via amministrativa o in esecuzione di sentenze;
- progressioni di carriera in base ai contratti (CCNL) di categoria;
- riammissioni in servizio o dispense con effetto retroattivo;
- riconoscimenti di infermità per causa di servizio;
- certificazioni di servizio o di mansioni svolte
- liquidazioni di competenze retributive arretrate per stipendi,straordinari,indennità varie;
- liquidazioni di accessori per ritardato pagamento;
- liquidazioni equo indennizzo;
- liquidazioni di indennità di anzianità e/o altri trattamenti di fine rapporto;
- recupero crediti;
- regolarizzazioni contributive presso gli enti previdenziali (INPS e INPDAP);
- trasferimenti di indennità di anzianità agli enti di destinazione del personale o relativa gestione previdenziale;
- trasferimenti di contribuzioni integrative (FIP) alle gestioni previdenziali di destinazione del personale;
- certificazioni contributive.

Alle attività di cui sopra si affiancano numerosi altri adempimenti quali:

- versamento di ritenute erariali e rilascio della relativa certificazione;
- redazione di memorie per quanto riguarda il contenzioso legale;
- predisposizione di diffide ed ingiunzioni di pagamento;
- pagamento di parcelle legali.

Con l'avanzamento delle fasi della liquidazione alcune attività hanno assunto minor peso nell'ambito del complessivo carico di lavoro, mentre altre sono diventate particolarmente gravose.

6.3. Tanto premesso, si riportano di seguito le residue attività di maggior rilievo.

TRASFERIMENTO DEL FIP

L'attività è finalizzata all' applicazione del D.P.R. 20.12.1979 n° 761 e della Legge 27 ottobre 1988 n° 482, alla determinazione ed al trasferimento dell'indennità di fine servizio maturata dai dipendenti degli enti soppressi, dall'assunzione alla data di cessazione del rapporto con gli enti medesimi.

Restano da trasferire circa 3.550 posizioni.

TRASFERIMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA (FIP)

Interessa il personale dei disciolti enti mutualistici e di altri enti pubblici soppressi, assunto anteriormente all'entrata in vigore della Legge 70/1975, iscritto, ai fini previdenziali, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS, anche ai FIP all'epoca gestiti dagli enti stessi.[25]

Detto personale, al momento della soppressione degli enti, è stato iscritto, a norma del DPR 761/1979 e successivamente dalla Legge n° 482/1988 prima citati, alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione.

La citata normativa ha comunque riconosciuto al personale di cui trattasi la facoltà di optare per il mantenimento della pregressa posizione previdenziale (Assicurazione generale obbligatoria + FIP).

Riguardo alla destinazione delle contribuzioni versate al FIP per il personale non optante, in base a quanto disposto dal DPR 761/1979 e successivamente dalla Legge n° 482/1988 citati, le contribuzioni versate al FIP devono essere trasferite alla Cassa per i dipendenti degli enti locali CPDEL, poi confluita nell'Istituto di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche INPDAP.

Per quanto concerne invece gli optanti per il mantenimento della precedente posizione assicurativa ed il personale trasferito all'INPS è previsto il calcolo dei capitali di copertura da versare all'INPS stesso sotto forma di *"indennità una tantum"*.

A tali trasferimenti si provvede a seguito delle richieste degli Istituti previdenziali o delle amministrazioni di destinazione, riferite a singole posizioni, in base alle opzioni esercitate dal personale di cui trattasi.

Attualmente si possono valutare in circa 11.000 le posizioni da trasferire all'INPDAP, mentre in 4.500 si stimano quelle da trasferire all'INPS.

[25] I fondi furono costituiti con l'obiettivo di integrare, all'atto della messa in quiescenza del dipendente, la retribuzione pensionistica maturata nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria ed erano alimentati da oneri contributivi e di riscatto sia da parte del dipendente che da parte dell'ente.

VERTENZE IN MATERIA DI FIP

Nel corso degli anni il personale non optante ha proposto numerosissimi ricorsi sia dinanzi al giudice ordinario che a quello amministrativo, tendenti alla restituzione dei contributi accantonati nei FIP.

Tale contenzioso ha complicato e ritardato la sistemazione delle relative posizioni previdenziali. Alla data odierna, al predetto titolo, sono pendenti ricorsi per circa n° 250 posizioni.

RESTITUZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEI CONTRIBUTI FIP VERSATI DALL'EX PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Stante l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole all'Amministrazione in materia di FIP (inizialmente contrastante), nel 1999 è stata concordata tra l'IGED e l'INPDAP una procedura (Circolare n° 19 del 22 marzo 1999) per il riconoscimento in via amministrativa del diritto dei dipendenti degli enti disciolti alla restituzione dei contributi dagli stessi versati al FIP con i criteri di quantificazione stabiliti dal Consiglio di Stato. A fine 2005 risultano da istruire circa 220 istanze di rimborso.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON LE SUPERSTITI GESTIONI PREVIDENZIALI DEGLI ENTI MUTUALISTICI

Le partite di pensione integrativa (FIP) già in carico alle così dette " gestioni miste",[26] dopo la soppressione delle rispettive gestioni sanitarie, hanno continuato ad amministrarle autonomamente le superstiti gestioni previdenziali degli enti stessi, stante l'unitarietà dei fondi a cui era iscritto il personale di entrambe le gestioni.

Con alcuni di tali enti l'Ufficio competente non ha potuto ancora concludere la definizione delle problematiche connesse alla determinazione dei capitali di copertura ed alla regolazione dei relativi rapporti finanziari.

6.4. Per la valutazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle cennate attività, anche in vista delle stime da prodursi da parte della primaria società di cui all'art. 1, co. 89 della L.F. 2006, si

[26] ENPAS, ENPDEP, ENPALS, ENPAIA, INAIL, definite "miste" in quanto allora relative sia all'assistenza sanitaria che alla previdenza.

riportano di seguito alcune stime di massima, in termini complessivi, formulate dall'Ufficio 6°, delle principali fonti di spesa gravanti sulle gestioni liquidatorie in corso.

- Contribuzione FIP da versare all'INPDAP, per le ricongiunzioni ai fini pensionistici delle posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

Costo stimato dell'intera operazione € 46.200.000

(circa 11.000 posizioni al costo medio di € 4.200)

- Valori capitali da versare all'INPS, per la ricongiunzione nell'apposito FIP, delle posizioni previdenziali del personale ivi trasferito o optante.

Costo stimato dell'intera operazione € 15.750.000

(circa 4.500 posizioni al costo medio di € 3.500)

- Accantonamenti T.F.R. da versare agli enti di destinazione, del personale degli enti soppressi a titolo di indennità anzianità maturata dai dipendenti ivi trasferiti.

Costo stimato dell'operazione, al netto degli acconti versati, € 3.550.000

(circa 3.550 posizioni al costo medio di € 3.500 = € 12.425.000

da cui dedotto quanto anticipato all'INPS per il personale

dell'ex INAM risulta una differenza a conguaglio di circa € 3.550.000)

- Capitali di copertura delle partite di pensione già in carico a: INAIL, ENPAS, ENPDEDP[27]

L'IGED nelle more del passaggio delle attività liquidatorie alla società di cui alla *lett. e)*, comma1-*bis* dell'art. 9 della Legge n° 112/2002 e stante il versamento al Bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie esistenti nei conti correnti di Contabilità Speciale presso la Tesoreria dello Stato, ha sospeso con l'INAIL e l'INPDAP(nel quale sono confluite le gestioni previdenziali dell'ENPAS e dell'ENPDEP) la trattazione delle problematiche relative alla determinazione dei capitali di copertura ed alla regolazione dei rapporti finanziari con le così dette " gestioni miste" che dopo la soppressione delle rispettive gestioni mutualistiche hanno continuato ad amministrare autonomamente i Fondi Integrativi di Previdenza ed erogato al personale delle gestioni sanitarie in quiescenza i trattamenti pensionistici integrativi.

In proposito appare problematico stimare anche approssimativamente l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la sistemazione di detti rapporti.

Infatti, a titolo meramente indicativo il competente Ufficio 6° dell'IGED ha comunicato che l'INPDAP ha complessivamente quantificato le proprie pretese creditorie, sia per il personale attivo

che per i pensionati, in circa € 250.000.000 per l'ex ENPAS ed in circa € 55.000.000 per l'ex ENPDEP, da cui andrebbero dedotti gli acconti versati (per l'ex ENPAS € 3.272.503,59; per l'ex ENPDEP €15.751.935,42).

Tuttavia, considerato che alcune partite riguardanti la gestione delle pensioni ovvero il rimborso della indennità integrativa speciale corrisposta ai pensionati e la ripartizione del patrimonio di pertinenza dei fondi sono controverse, il citato competente Ufficio 6° stima un onere di circa 100 milioni di euro per il personale ex ENPAS e 20 milioni di euro per quello ex ENPDEP.

Per quanto riguarda l'INAIL, sempre il citato Ufficio 6°, precisa che detto Istituto ha quantificato solo in parte le proprie pretese creditorie, richiedendo per i soli dipendenti attivi optanti circa € 426.000.

6.5. L'attività svolta dall'Ufficio in rassegna nel periodo in esame può riassumersi nella seguente tabella che fa riferimento alle pratiche evase:

ATTIVITA' NELL'ANNO 2005

	Uff. 6°	Uff. 7°	TOTALE
Trasferimento indennità di anzianità	17	30	47
Trasferimento contribuzione FIP ad enti previdenziali	594	48	642
Restituzione contribuzione F.I.P. all'interessato in esecuzione di sentenza.	303		303
Restituzione contribuzione FIP all'interessato in via amministrativa	851	28	879
Recupero somme	64		64

Da quanto precede emergono almeno tre notevoli criticità:

- il rilevante ammontare dei debiti potenziali derivanti dalle gestioni in rassegna che potrebbe determinare un valore negativo alla sommatoria algebrica del "complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi" da trasferire, ai sensi dell'art. 1, commi 89, 90 e 91 della L.F. 2006, a FINTECNA nella qualità di acquirente *"ex lege"* dei cespiti in discorso, per di più in un lunghissimo arco temporale;
- le difficoltà di gestione delle pratiche in discorso da parte dell'acquirente FINTECNA, attesa la loro assoluta specificità ed i consequenziali altissimi costi che si determinerebbero a carico del bilancio dell'acquirente *"ex lege"*;

[27] Rispettivamente: Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli statali (confluito nell'INPDAP) ed Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (anche esso confluito nell'INPDAP)

- l'estrema difficoltà di valutare questo specifico cespite da parte della società che sarà incaricata di definire il prezzo del trasferimento di cui alla norma della L.F. 2006 prima citata.

7. Gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare

7.1. L'attività dell'Ispettorato (e per esso dell'Ufficio 9°) nella materia in esame è stata rivolta a proseguire le operazioni di gestione e manutenzione degli immobili ancora in carico.

In relazione alla gestione degli immobili nel 2005 risultano effettuate circa 1500 operazioni di registrazione di dati riguardanti le seguenti materie:

- gestione schede unità immobiliari
- gestione anagrafica
- inserimento canoni di locazione
- inserimento rate di ammortamento relative alle vendite di immobili con pagamento dilazionato
- inserimento dei bollettini di c/c postali come segue:

 c/c postale ENPAO: [28] - pregressi anno 2001 completato fino al mese di ottobre
 - pregressi anno 2002 completato

 c/c postale ENTI VARI: - aggiornato fino al 31 dicembre 2005

Sono state inoltrate n° 14 richieste di aggiornamento di canoni di locazione, nonché n° 22 richieste di pagamento di spese condominiali arretrate.

E' stato alienato il terreno, di proprietà dell'ex ENPAS, sito nel comune di Frascati, via Torrione Micara, per l'importo di € 654.430,00, transazione conclusasi dopo lunghissimo periodo di trattative intercorse con l'Ente locale.

Su richiesta dell'interessato è stato estinto anticipatamente, previo pagamento del debito residuo e degli interessi maturati, il mutuo inerente la vendita di un appartamento dell'ex ENPAO sito in Roma.

Sono state fornite, previa ricerca negli archivi, informazioni all'Ufficio 4° dell'IGED sul patrimonio mobiliare ed immobiliare di alcuni enti per poter procedere alla relativa chiusura.

Si è proceduto alla ricognizione delle posizioni locative, anche con sopralluoghi sul posto, con riguardo ad alcuni immobili siti in Roma ed è stato predisposto un prospetto riepilogativo delle alienazioni effettuate con dilazione di pagamento.

[28] Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza alle ostetriche.

Sono state predisposte ed inviate n° 66 dichiarazioni, agli ex conduttori, che hanno acquistato con pagamento dilazionato, attestanti il versamento delle rate di mutuo nell'anno 2004.

E' continuata la normale attività di gestione con ricerche d'archivio, inoltro vari fax e lettere per:

- richiesta documentazione agli amministratori di condominio
- deleghe per assemblee condominiali
- comunicazioni di avvenuto pagamento oneri condominiali
- richieste di rimborso spese anticipate per pagamento riscaldamento
- autorizzazione lavori straordinari
- sollecito pagamento oneri condominiali insoluti da parte dei conduttori

Sono inoltre state effettuate numerose ricerche in archivio.

Sono state inviate n° 3 richieste di interessi di mora per ritardato pagamento di rate di mutuo.

E' stata fornita la documentazione tecnica per le 37 unità immobiliari ancora gestite dall'IGED site in Roma nel complesso immobiliare di Piazza Meucci per la redazione del fascicolo del fabbricato e sono stati emessi n° 110 dispositivi e relativi mandati di pagamento relativi a oneri condominiali, restituzione di depositi cauzionali e pagamento di liberi professionisti.

Relativamente agli interventi di manutenzione degli immobili sono stati effettuati n. 13 sopralluoghi; predisposta copiosa documentazione tecnica per la società FINTECNA *mandataria ex* L. 112/2002 ed altri soggetti; riunioni con amministratori di condominio e partecipazione ad assemblee condominiali; redazione di relazioni tecniche inerenti lavori da effettuare; bonifica dei locali dell'immobile di Via Cruto; aggiornamento, stampa e consegna di varie planimetrie; predisposizione di capitolati per gli interventi da effettuare.

E' proseguita intensamente l'attività di collaborazione con la FINTECNA, propedeutica al futuro passaggio delle consegne alla *mandataria.*

7.2. Per quanto concerne i cespiti immobiliari di proprietà degli Enti disciolti, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in corso dal giugno 2003, denominata "SCIP 3", si fa presente che l'IGED ha finora adempiuto a tutte le numerose richieste di informative pervenute dal Dipartimento del Tesoro e dalle Agenzie fiscali competenti.

In via preliminare, si deve far presente che con e-mail del 18 settembre 2003, è stato inviato al detto Dipartimento, l'elenco dettagliato, in formato *excel*, degli immobili gestiti dall'IGED contenente le informazioni inerenti l'ubicazione, la tipologia, i dati catastali, lo stato occupazionale e l'Ente proprietario delle suddette unità immobiliari.

Con nota n° 128639 del 12 novembre 2004, si comunicava al Dipartimento del Tesoro la disponibilità di n° 268 unità immobiliari da inserire nella procedura di cartolarizzazione, per le quali si era già proceduto alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale 10 giugno 2003, in G.U. n° 150 del 1 luglio 2003. In data 24 novembre 2004, con nota Prot. N. 141333, è stato trasmesso all'Agenzia del Demanio di Roma lo stesso elenco concernente le unità immobiliari di cui sopra è cenno.

Inoltre, sono pervenute all'IGED numerose note da parte delle competenti sedi provinciali dell'Agenzia del Territorio concernenti la richiesta di ulteriore specifica documentazione necessaria per la valutazione degli immobili in parola. Al riguardo, l'Ispettorato ha provveduto, ove possibile, a trasmettere la documentazione richiesta.

Allo stato non si dispone di informazioni sullo stato di attuazione della procedura c.d."SCIP 3" e pertanto, l'Ufficio competente continua a sostenere i costi della gestione amministrativa delle citate 268 unità immobiliari in attesa di consegnare la stessa alla *mandataria*.

8. Andamento del contenzioso

L'attività svolta in materia ha riguardato sia il contenzioso giurisdizionale che quello amministrativo.

8.1. La gestione del contenzioso (di competenza dell'Ufficio 3° per tutte le gestioni liquidatorie interessate), nel periodo gennaio – dicembre 2005, ha riguardato:

- vertenze riferite alle gestioni liquidatorie che - ai sensi dell'art. 9, comma 1 *bis*, lett. *c)* della Legge 15/6/2002 n° 112 e delle Convenzioni 27 settembre 2004 e 8 novembre 2005 - saranno assunte da FINTECNA;

-. vertenze riferite alle altre attività svolte dall'Ispettorato.

La complessiva attività, volta principalmente all'approntamento della difesa dell'Amministrazione, all'aggiornamento circa lo stato delle vertenze e agli adempimenti conseguenti a sentenze e ordinanze istruttorie, nonché a giudizi di ottemperanza e a procedure esecutive, ha registrato un'intensa attività di corrispondenza (n° 958 lettere ed atti in arrivo e n° 682 in partenza).

In merito al contenzioso di cui sopra, si riportano i seguenti dati, nonché, con specifico riferimento al contenzioso pendente, indicazioni circa tipologie, caratteristiche e problematiche.

8.2. Contenzioso riferito alle gestioni liquidatorie che saranno assunte da FINTECNA:

- vertenze pendenti al 1°/1/2005 N. 959
- vertenze definite nel periodo 1°/1 – 31/12/2005 N. 126
- vertenze incardinate nel periodo 1/1 – 31/12/2005 N. 35
- vertenze pendenti al 31/12/2005 N. 869

Relativamente a tale dato occorre precisare che parte dei giudizi potrebbero essere stati "abbandonati" dalle controparti senza che sia ancora intervenuta la dichiarazione di estinzione o di perenzione o che l' Ufficio ne sia venuto a conoscenza.

Per parte dei giudizi, inoltre, quasi certamente definiti, non si dispone di notizie aggiornate o di conferma dell'avvenuta definizione da parte delle Avvocature dello Stato, malgrado i solleciti da parte dell'Ufficio competente.

Delle vertenze pendenti, n° 18 risultano affidate ad avvocati del libero foro, a norma dell'art. 11, comma 2 della Legge 1404/1956 e riguardano materie oggetto di deroga al patrocinio erariale (questioni relative agli immobili degli enti disciolti ed al recupero dei crediti).

In relazione al contenzioso pendente, si evidenzia quanto segue.

- n° 869 vertenze (67%) riguardano questioni attinenti al pregresso rapporto di pubblico impiego degli *ex* dipendenti degli enti disciolti.

In particolare:

- n° 290 vertenze, per la maggior parte collettive, si riferiscono alla restituzione dei contributi versati ai Fondi integrativi di previdenza, FIP già esistenti presso alcuni Enti disciolti, anche in relazione al recupero di somme o di maggiori somme incassate in base a sentenze pretorili provvisoriamente esecutive, successivamente riformate o annullate.

Per la maggior parte di tale contenzioso, è possibile pervenire alla relativa definizione per cessazione della materia del contendere, in relazione alla procedura per il riconoscimento in via amministrativa del diritto alla restituzione dei contributi stessi, avviata già da anni, d'intesa con l'INPDAP, a seguito del consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato sfavorevole all'Amministrazione.

- n° 65 vertenze, per la maggior parte in via di definizione (si è in attesa di conferma da parte delle competenti Avvocature) riguardano richieste di interessi e rivalutazione monetaria su eccedenza *ex* art. 76 del DPR n° 761/1979 a suo tempo corrisposte dall'INADEL – Previdenza.

Tale contenzioso ha risentito del diverso orientamento giurisprudenziale assunto nel tempo dalla Corte di Cassazione, da ultimo in senso favorevole all'Amministrazione.

- n° 39 vertenze riguardano questioni connesse all'interpretazione delle norme che hanno disciplinato il trattamento di fine rapporto del personale degli Enti disciolti al momento del trasferimento alle Amministrazioni di destinazione. In esse è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED ed in tal senso la maggior parte è ormai in fase di definizione (se ne attende conferma dalle competenti Avvocature).

- Le restanti n° 185 vertenze si riferiscono a questioni varie di stato giuridico ed economico del personale (anche per tali vertenze, molte delle quali di vecchia data, è in corso l'aggiornamento per verificarne l'eventuale intervenuta definizione).

- n° 86 vertenze attengono a questioni sollevate da medici già convenzionati con i disciolti enti mutualistici, (per una parte di esse si è in attesa di conferma della definizione da parte delle competenti Avvocature).

- n° 40 vertenze sono riferite agli immobili degli enti disciolti. Trattasi, per la maggior parte, di azioni di sfratto per finita locazione o per morosità o di azioni di recupero fitti arretrati.

Relativamente alla quanto mai complessa liquidazione della soppressa Opera Nazionale Combattenti - ONC, i giudizi si riferiscono ad immobili trasferiti alle Regioni per la mancata stipulazione degli atti di vendita nei confronti dei concessionari promissari acquirenti ed è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED.

- Infine n° 163 vertenze riguardano in prevalenza azioni per il recupero di crediti (alcune nei confronti di case farmaceutiche che non hanno adempiuto agli accordi di rateizzazione a suo tempo stipulati con la gestione dell'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici - UANSF (confluita nel disciolto INAM), rette in ospedali psichiatrici, rapporti creditori e debitori della disciolta Cassa Conguaglio Zucchero, rivendicazioni varie da parte di terzi, *etc.*

Tra le vertenze vanno segnalati anche due ricorsi al Presidente della Repubblica promossi da un Ente pubblico previdenziale avverso i decreti di chiusura delle liquidazioni delle gestioni sanitarie di due Casse Marittime a seguito del mancato accoglimento, per intervenuta prescrizione, delle richieste di credito avanzate dall' Ente medesimo. Recentemente sono pervenuti i pareri resi dal Consiglio di Stato e sono pertanto in corso i successivi adempimenti per la relativa definizione.

In particolare il contenzioso di una Cassa Conguaglio (n° 9 vertenze) si riferisce a crediti e debiti di ingente entità. Al riguardo, si segnala che si è provveduto a definire la posizione di una

Società la cui situazione creditoria era ormai definitiva, portando comunque in compensazione un ingente controcredito della Cassa Conguaglio in rassegna.

Il contenzioso di cui trattasi potrà avere un rilevante impatto sui saldi finali di liquidazione senza che, al momento, sia possibile stimarne la portata.[29] E' comunque un fatto che anche questa causa potrebbe determinare un valore negativo dei "cespiti IGED" da collocare *"ex lege"* presso la FINTECNA a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 266/2005 (L.F. 2006) più volte citata.

8.3. Contenzioso riferito alle gestioni liquidatorie vigilate dall'Ispettorato

Vertenze connesse alla gestione Commissariale di un'Azienda Universitaria, il Policlinico di Roma, posta in liquidazione.

Tali vertenze, nel periodo in oggetto, hanno registrato il seguente andamento:

- pendenti al 1°/1/2005 N. 168
- incardinate nel periodo 1°/1 – 31/12/05 N. 84
- definite nel periodo 1°/1 – 31/12/05 N. 4
- pendenti al 31/12/05 N. 248

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

- In n° 181 giudizi è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione, trattandosi di impugnative dei provvedimenti emessi dal Commissario Liquidatore (n° 41), di ricorsi in materia di risarcimento di danni (n° 21) e in materia di pagamento di forniture effettuate all'Azienda Universitaria (n° 117) e ricorsi proposti da dipendenti dell'Azienda medesima per pagamento accessori retribuzione pregressi (n° 1) o *ex* art. 29 D.L.vo n° 80/1998 (n° 1).

- n°16 posizioni si riferiscono a pignoramenti presso terzi promossi da società per presunti pagamenti inevasi di prestazioni o forniture derivanti da giudizi nel merito promossi nei confronti dell'*ex* Azienda Universitaria; in tali procedure esecutive l'Amministrazione viene chiamata in veste di terzo pignorato.

[29] La contabilità dell'IGED , come già riferito, è di tipo finanziario e, pertanto, a differenza di quella codicistica, non contempla l'istituzione e la valorizzazione di uno o più Fondi rischi per cause in corso.

- Le restanti 51 vertenze si riferiscono ad impugnative di provvedimenti emessi dall'IGED sui ricorsi amministrativi proposti *ex* art. 87, comma 6, D. L.vo n° 77/1995, ora art. 254, comma 6, D. L.vo n° 267/2000, per l'annullamento delle determinazioni assunte dal Commissario liquidatore.

Tra le vertenze riferite alla citata gestione Commissariale, si evidenzia in particolare la posizione creditoria di una S.a.s., che aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una condanna diretta a carico del MEF con sentenza gravata comunque di appello, che è stata definita con ordinanza di assegnazione in favore della predetta società, da parte del giudice dell'esecuzione, ordinanza eseguita dal terzo pignorato, Banca d'Italia, in data 13 gennaio 2005. La vertenza prosegue.

In relazione alle gravi problematiche riguardanti la gestione liquidatoria dell'Azienda, con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato del 22 febbraio 2005, è stato istituito un "Osservatorio" interno alla Ragioneria Generale dello Stato, composto da due dirigenti dell'IGED, un dirigente dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPES ed un dirigente dell'IGF, con funzioni di coordinamento. Il suddetto "Osservatorio" – che non comportante alcun onere a carico della finanza pubblica - ha il compito di:

- monitorare l'andamento della gestione di cui trattasi, riferendo con atto scritto al Ragioniere Generale dello Stato con cadenza trimestrale;

- proporre ipotesi di modifiche degli attuali assetti amministrativi e/o ordinamentali, anche con novelle di norme primarie e/o interpretazioni autentiche di norme in vigore e, quindi, con effetto *ex tunc*.

Attraverso i lavori del predetto "Osservatorio" si è già pervenuti ad elaborare una ipotesi di modifica legislativa, attualmente all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione. E' in corso di approfondimento giuridico se l'attività del Policlinico rientri nel perimetro del mandato conferito alla FINTECNA.

Vertenze riferite alle gestioni liquidatorie c.d. "distinte" di cui all'art. 9, comma 1 *ter* della Legge 112/2002, affidate a commissari liquidatori.

Trattasi complessivamente di n° 10 vertenze. In particolare:

- Sono pendenti tre ricorsi al TAR per l'annullamento del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, pubblicato in G. U. del 30 maggio 2003, con il quale la gestione liquidatoria denominata "*Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico della città di Palermo*" è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Uno dei ricorsi venne a suo tempo proposto da FINTECNA. Precedentemente la stessa Società aveva proposto

ricorso per decreto ingiuntivo, la cui opposizione è tuttora pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma, per il recupero del credito vantato nei confronti della gestione liquidatoria in questione. Nel giudizio è stata eccepita la carenza di legittimazione dell'IGED, carenza eccepita anche in altri tre giudizi promossi nei confronti dell'IGED per rivendicazioni a carico della gestione liquidatoria medesima.

In relazione alle controversie in esame, è stata introdotta nella convenzione con FINTECNA apposita clausola in base alla quale la trattazione delle stesse sarà demandata agli uffici dirigenziali del Ministero così stornando il rischio di un conflitto di interessi in capo alla più volte citata società.

- Due vertenze riguardano il Fondo gestione Istituti contrattuali Lavoratori Portuali, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003. In entrambe è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED.

- Un ricorso, notificato in data 21 febbraio 2005 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, riguarda l'Ente per le Scuole Materne della Sardegna, soppresso con effetto dal 1 giugno 1998 (Legge 6 ottobre1998 n° 353). Anche per tale vertenza è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED.

Risulta pendente un giudizio di opposizione avverso procedura pignoratizia promossa dalla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna; nella citata vertenza è stata eccepita la carenza di legittimazione passiva dell'IGED nonché l'insussistenza di valido titolo esecutivo, in quanto emesso nei confronti dell'amministrazione comunale di Palermo. Ciò nonostante la predetta cooperativa nell'agosto dell'anno scorso è riuscita ad ottenere dal Tribunale di Roma l'assegnazione delle somme a carico del Ministero dell'Economia.

Inoltre si ritiene utile evidenziare che stante la mancanza, per una parte del contenzioso, di notizie aggiornate sul relativo stato o di conferma dell'avvenuta definizione, come sopra indicato, si sta provvedendo, compatibilmente con le esigenze correnti e le risorse disponibili, alla revisione dei fascicoli in carico all'Ufficio anche ai fini delle consegne degli stessi alla *mandataria* .

A tali vertenze vanno aggiunte tutte quelle "proprie delle liquidazioni distinte" incardinate nelle singole liquidazioni, il cui numero, riguardante in prevalenza questioni attinenti il pregresso rapporto di lavoro di pubblico impiego degli ex dipendenti, ammonta a qualche centinaia. Da ultimo, per completezza di informazione, va rappresentato che anche nelle liquidazioni distinte vanno definite posizioni contributive per oltre 8000 lavoratori, un numero significativo delle quali potrebbe originare contenziosi giuslavoristici.

9. Servizi di tesoreria

I servizi in rassegna sono svolti dalla Banca d'Italia in ordine alle liquidità derivanti da liquidazioni chiuse c.d. "domestiche" e dalla Banca nazionale del Lavoro relativamente a quelle, sempre "domestiche", in corso.

9.1. Tesoreria centrale dello Stato

I conti correnti infruttiferi di contabilità speciale presenti in Tesoreria centrale gestita dalla Banca d'Italia sono i seguenti:

- n° 21029 (*ex* 255): fondo di cui all'art. 14 della Legge n° 1404/1956;
- n° 21108 (*ex* 597): istituito in base all'art. 77 della Legge n° 833/1978 per le esigenze delle gestioni liquidatorie degli enti mutualistici;
- n° 12318 – 60 istituito ai sensi dell'art. 13-*bis* della sopra citata Legge n° 1404/1956 che prevede, a garanzia del creditore residuale dell'IGED, una specifica copertura finanziaria per partite debitorie in contestazione allorquando queste ultime sono trasferite dalla liquidazione originaria che si intende chiudere, ad altra liquidazione in corso.

Per quanto riguarda i conti correnti n° 20201 (Personale *ex* Agensud) e n° 21136 (FINAM in liquidazione) si fa presente che la Banca d'Italia, con nota del 21 febbraio 2005, ha comunicato la loro definitiva chiusura, come richiesto dall'Ispettorato.

Con riguardo alle procedure esecutive sui fondi IGED presso la Tesoreria centrale dello Stato, che hanno riguardato i conti correnti nn. 21108 e 12318, sia in termini di pignoramenti che di definitive assegnazioni per somme dovute non dall'IGED ma da altri Uffici facenti capo al M.E.F. (Agenzia delle Entrate, *etc.*) sono state attivate le azioni volte all'individuazione del debitore effettivo al quale richiedere il reintegro delle disponibilità, nel caso di avvenuta assegnazione dei fondi pignorati, ovvero l'acquisizione di notizie presso gli uffici giudiziari nel caso di pignoramenti risultanti tuttora pendenti.

9.2. Banca Nazionale del Lavoro

La Banca Nazionale del Lavoro svolge le funzioni di Istituto cassiere per le liquidazioni in svolgimento a cura dell'IGED a mezzo di convenzione.

Le movimentazioni di cassa – che avvengono a mezzo di mandati di pagamento emessi dal dirigente responsabile e dal dirigente dell'Ufficio 8° - trovano riferimento su conti correnti bancari accesi per ciascuna gestione liquidatoria in corso di svolgimento.

I conti correnti bancari sono strutturati in:

- conto ordinario
- conto attesa reversali
- conto attesa mandati.

Il tasso di interesse attivo è dell'1,775%, mentre quello passivo è del 7,125%; non sono previsti costi di tenuta conto.

Alla data del 31 dicembre 2005 i saldi esistenti per ciascun ente ancora in liquidazione assommano ad € 49.077.738,71

Detti importi sono stati trattenuti e non versati al bilancio dello Stato in quanto l'IGED, nelle more del passaggio di consegne alla Società, ha proseguito le procedure di liquidazione degli enti soppressi (art. 9, comma 1-*ter*, Legge n° 112/2002).

10. Gli interventi di FINTECNA

Oltre a quanto sin qui riferito nel corso di questa prima parte del 2006, tra l'altro a cura di FINTECNA:

- è stata programmata una serie di riunioni periodiche fra RGS e FINTECNA nelle quali verrà monitorato l'andamento delle attività;
- è stato proceduralizzato che gli originali di tutta la corrispondenza in arrivo verranno conservati cronologicamente presso l'ufficio protocollo che ne smisterà copia ai vari servizi. Gli originali degli allegati continuano ad essere inoltrati agli uffici;
- è stato proceduralizzato che tutti gli atti che, non prevedono mandati di cassa, verranno inoltrati ai destinatari, con una ulteriore firma (oltre a quella consueta) apposta sotto il timbro recante la dicitura "FINTECNA mandataria IGED";
- è stato richiesto un parere "pro-veritate" giuridico (qualificato giurista) circa il perimetro di attività del mandato FINTECNA, nonché i criteri di inerenza relativi ai costi operativi soggetti a rimborso;
- è stata avviata, a fronte delle sospensioni dei mandati di cassa IGED per effetto della disciplina prevista dalle Convenzioni, la procedura di apertura di un conto corrente FINTECNA, che dopo la provvista finanziaria necessaria, fornita dalla stessa Società, fungerà da collettore di tutti i pagamenti effettuati per conto di RGS. Sono stati avviati i contatti con la BNL per formalizzare l'apertura del conto e con CONSIP per armonizzare le procedure IGED, con quelle di FINTECNA. E' in corso la quantificazione della prima previsione di fabbisogno di cassa per il periodo gennaio-febbraio 2006;

- sono stati convocati gli incontri presso la sede dell'IGED con i liquidatori delle c.d. "liquidazioni distinte" e con i commissari delle società, al fine di valutare lo stato di avanzamento delle attività ed i programmi futuri, in particolare quelli relativi al 2006, ivi compreso il loro immediato trasferimento nella sede di Via di Villa Ada. Fra l'altro è stato richiesto ai commissari di presentarsi dimissionari per consentire la ricostituzione degli organi amministrativi con durata di una anno nonché la rimodulazione dei compensi in ragione del prossimo inserimento di dirigenti FINTECNA;
- è stato previsto l'affidamento da parte della Società di un incarico di qualificata società che ha maturato competenze specifiche nei processi organizzativi e contabili di numerosi enti pubblici:

 - per l'armonizzazione e l'allineamento delle procedure IGED con quelle della FINTECNA;

 - per l'elaborazione di un progetto che riconcili le procedure di monitoraggio e controllo IGED con quelle della Società informatizzandole;

 - per un supporto nella predisposizione del piano di attività 2006 previsto dalla convenzione. Sono in corso vari incontri tra la società, qualificata società di cui sopra ed i dirigenti IGED;
- è stata prevista una riconsiderazione della dislocazione degli attuali archivi inagibili (trasferimento da via Salaria all'edificio della SIVA a Monterotondo). L'edificio di proprietà dell'Ente Cellulosa e Carta, sarà oggetto in tempi brevi di una procedura di vendita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Direttore Generale dell'Istituto ha informato verbalmente che sottoporrà l'acquisto al proprio Consiglio;
- è stato previsto di regolarizzare i contratti di locazione dei cespiti attualmente occupati dall'IGED di proprietà dei singoli Enti soppressi.

Considerazioni conclusive

La data di operatività del trasferimento *"ex lege"* dei più volte citati cespiti alla Società, sarà fissata con DMEF la cui adozione, peraltro, non è sottoposta a scadenza (cfr. art. 1, comma 91 della L.F. 2006).

In ogni caso le operazioni di consegna a FINTECNA, acceleratesi dopo la registrazione (da parte della Corte dei Conti, nel dicembre 2005) dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 2004 sono attualmente in pieno svolgimento; siffatte operazioni, ora poste in essere nei confronti di FINTECNA/*mandataria*, sono compatibili con quelle da realizzare per FINTECNA/*acquirente "ex*

lege". Esse serviranno, tra l'altro, a rendere meno onerosa la redigenda relazione di stima da produrre da parte di primaria società specializzata per la determinazione del corrispettivo del trasferimento (cfr. art. 1, comma 89 della L.F. 2006).